Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 302

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 20 novembre 1963 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Anno L. **13.390** Semestrale L. **7.380** Trimestrale L. **4.020**
Un fascicolo L. **60** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Anno L. **12.030** - Semestrale L. **6.520** Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Anno L. **10.020** - Semestrale L. **5.520** Trimestrale L. **3.010** - Un fascicolo L. **50** Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, Via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni:

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 302 DEL 20 NOVEMBRE 1963:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 52: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Bollettino dell'estrazione delle obbligazioni delle serie speciale 5 % « Ferrovie dello Stato » prima emissione (anno 1960) e seconda emissione (anno 1961) e 5,50 % « Ferrovie dello Stato » seconda emissione a premi (anno 1952), terza emissione a premi (anno 1953), quarta emissione a premi (anno 1955) e quinta emissione (anno 1959) effettuata l'11 novembre 1963.

(9908)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 53: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Bollettino dell'estrazione delle obbligazioni delle serie speciali 5 % « Piano per lo sviluppo dell'agricoltura » seconda emissione (anno 1962) e 5 % (Legge 30 dicembre 1960, n. 1676), prima emissione (anno 1962) effettuata l'11 novembre 1963.

(9909)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 54: **Industriale Camuzzi, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 22 ottobre 1963. — **Vetreria Savonese Angelo Viglienzoni, società anonima, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 28 ottobre 1963. — **« Tilane », società per azioni, in Desio:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1963. — **Cotonificio Fratelli Dell'Acqua, società per azioni, in Legnano:** Obbligazioni sorteggiate il 29 ottobre 1963. — **« Motta », società per azioni per l'industria dolciaria e alimentare, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 29 ottobre 1963. — **Immobiliare Pesaro, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 24 ottobre 1963. — **Immobiliare Arva, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 24 settembre 1963. — **Fabbrica Italiana Pile Elettriche « Z », società per azioni, in Moncalieri (Torino):** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1963. — **Cartiera di Germagnano, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 18 settembre 1963. — **Amministrazione Provinciale di Como:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1963. — **Società Grandi Alberghi Siciliani, per azioni, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1963. — **Ville Turro, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 9 novembre 1963. — **Officine e Fonderie Galtarossa, società per azioni, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1963. — **« Mario Maraldi », società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1963. — **« Autostrade » - Concessioni e Costruzioni Autostrade, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 5 novembre 1963. — **Molini Pastificio Ettore Santi, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 28 ottobre 1963. — **Ditta ing. Leopoldo Biasi & C., società per azioni, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 12 ottobre 1963. — **« Simmar », società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1963. — **« S.I.V. » Società Imballaggi Vinovo, società per azioni, in Vinovo:** Obbligazioni sorteggiate il 24 ottobre 1963. — **Molino Giuseppe Sardi, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 26 ottobre 1963. — **Manifattura Ceramica Pozzi, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il giorno 8 novembre 1963. — **Ditta E. Borga - Comm. legnami - Mezzolombardo, società per azioni, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1963. — **Molino Elettrico Chierese - M.E.C., società anonima, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 23 ottobre 1963. — **I.R.I. - Istituto per la Ricostruzione Industriale:** Obbligazioni I.R.I. 6 % 1957-1977 sorteggiate il 5 novembre 1963. — **I.R.I. - Istituto per la Ricostruzione Industriale:** Obbligazioni I.R.I. 6 % 1956-1976 sorteggiate il 5 novembre 1963. — **I.R.I. - Istituto per la Ricostruzione Industriale:** Obbligazioni I.R.I. 6 % 1955-1975 sorteggiate il 5 novembre 1963. — **Barattini & C., società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate l'11 ottobre 1963. — **RASIOM - Raffinerie Siciliane Olii Minerali, società per azioni, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 24 ottobre 1963. — **Magliano, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni prestito 6 novembre 1948 sorteggiate il 26 settembre 1963. — **Magliano, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni prestito 27 aprile 1959 sorteggiate il 26 settembre 1963. — **« api », anonima petroli italiana, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni « api » 6 % 1959-1979 sorteggiate il 3 ottobre 1963. — **« api », anonima petroli italiana, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni « api » 6 % 1949-64 sorteggiate il 3 ottobre 1963. — **Armatrice Santa Rosalia, società per azioni, in Palermo:** Obbligazioni prestito 7 % 1958-1965 sorteggiate il 29 ottobre 1963. — **Armatrice Santa Rosalia, società per azioni, in Palermo:** Obbligazioni prestito 6 % 1957-1965 sorteggiate il 29 ottobre 1963.

— **« Società Edison », società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate l'11 novembre 1963. — **Banca Centrale di Credito Popolare Centrobanca, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 22 ottobre 1963. — **Ing. Filippo & Carlo Tassara, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1963. — **Società per azioni Mario Sansoè - Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 24 ottobre 1963. — **Officine Bossi, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 14 novembre 1963. — **S.P.A.R.T.A. Società per Azioni Rifornimento Tessuti Affini, in Bologna:** Obbligazioni 5 % sorteggiate l'8 novembre 1963. — **S.P.A.R.T.A. - Società per Azioni Rifornimento Tessuti Affini, in Bologna:** Obbligazioni 6 % sorteggiate l'8 novembre 1963. — **Società per azioni Società Italiana ICO, in Milano:** Obbligazioni 5 % sorteggiate l'11 novembre 1963. — **Società per azioni Società Italiana ICO, in Milano:** Obbligazioni 6 % sorteggiate l'11 novembre 1963. — **FI-DI-BO -Finanziamenti Diversi Bologna, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate l'11 novembre 1963. — **« Ceat » Gomma, società per azioni, in Torino:** Errata corrige. — **De Angeli Frua, Società per l'industria dei tessuti stampati, società per azioni, in Milano:** Avviso di rettifica. — **« Montecatini » Società Generale per l'Industria Mineraria e Chimica, società per azioni, in Milano:** Avviso di rettifica. **De Angeli Frua, Società per l'industria dei tessuti stampati, società per azioni, in Milano:** Errata corrige.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 agosto 1963, n. **1504.**

Modifiche agli articoli 16 e 45 del regolamento sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto, approvato con regio decreto 9 maggio 1929, n. 994.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il regio decreto 9 maggio 1929, n. 994, che approva il regolamento sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto;

Udito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con i Ministri per la grazia e la giustizia, per l'industria e il commercio e per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

La lettera *c*) dell'art 16 del regolamento, approvato con regio decreto 9 maggio 1929, n. 994, è così modificata:

« *c*) residuo secco magro non inferiore all'8,70%. E' ammesso un residuo secco magro sino al limite dello 8,50%, purchè il tasso di grasso sia superiore al 3,15%.

Art. 2.

L'art 45 del regolamento approvato con regio decreto 9 maggio 1929, n. 994, è sostituito dal seguente:

« E' consentita la produzione e la vendita del " latte scremato ,, e del latte parzialmente scremato.

Il latte scremato e quello parzialmente scremato, sottoposti a trattamento di pastorizzazione presso le Centrali o Centri debitamente autorizzati, devono essere venduti soltanto nelle " latterie ,, aventi i requisiti di cui al Titolo V del presente regolamento.

Il latte scremato e quello parzialmente scremato, sottoposti a sterilizzazione o altri analoghi procedimenti che ne assicurino l'indefinita conservazione, possono essere venduti sia nelle latterie che nei negozi di generi alimentari.

Il latte prodotto e venduto con la denominazione di " latte scremato ,, deve contenere sostanza grassa in quantità non superiore allo 0,50%.

Il latte prodotto e venduto con la denominazione " latte parzialmente scremato ,, deve contenere una percentuale di sostanza grassa non inferiore all'1% e non superiore all'1,80%. E' obbligatoria, per tale tipo di latte la dichiarazione ben evidente, sulla confezione, della percentuale massima di sostanza grassa in esso contenuta.

Qualora si adoperino recipienti di vetro, le capsule o i tappi di chiusura debbono avere colore diverso da quello normalmente adoperato per i recipienti destinati a contenere latte intero.

E' fatto obbligo all'esercente la rivendita di latte di:

a) apporre all'esterno ed all'interno della latteria cartelli, recanti l'indicazione ben leggibile " latte scremato ,, e " latte parzialmente scremato ,,;

b) vendere latte scremato e quello parzialmente scremato soltanto in recipienti chiusi, aventi le caratteristiche di cui all'ultimo comma dell'art. 30 del presente regolamento. Allorchè tale latte è contenuto in confezioni " a perdere ,, la data dell'imbottigliamento o quella della scadenza deve essere impressa sul contenitore.

Sia il latte scremato che quello parzialmente scremato debbono essere conservati, presso le latterie, in idonei armadi frigoriferi.

Il " latte scremato ,, e il " latte parzialmente scremato ,, rientrano nella categoria delle preparazioni lattee speciali e pertanto non sono soggetti alle restrizioni previste dall'art. 28 del presente regolamento ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sassari, addì 11 agosto 1963

SEGNI

LEONE — JERVOLINO — BOSCO — TOGNI — MATTARELLA

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1963
Atti del Governo, registro n. 176, *foglio n.* 16. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1963, n. **1505.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2406 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 9. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Giurisprudenza sono aggiunti quelli di:
16) Diritto dell'economia;
17) Diritto comparato del lavoro;
18) Dottrina generale del processo;
19) Papirologia giuridica.

Art. 52. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lettere sono aggiunti quelli di:
Filologia biblica;
Letteratura cristiana antica;
Storia del cristianesimo.

Art. 53. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Filosofia è aggiunto quello di: Filosofia della religione.

L'art. 188, relativo ai titoli di ammissione alle Scuole ed ai Corsi di perfezionamento annesse alla Facoltà di lettere e filosofia è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 188. — « Alle Scuole e ai Corsi di perfezionamento possono iscriversi i laureati delle Facoltà di lettere e filosofia e di Magistero ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 settembre 1963

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1963
Atti del Governo, registro n. 176, foglio n. 4. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1963, n. 1506.
Modificazioni allo statuto del Politecnico di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto del Politecnico di Torino, approvato con regio decreto 24 luglio 1942, n. 923, e modificato con regio decreto 5 settembre 1942, n. 1391 e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 3 febbraio 1963, n. 102;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche del Politecnico anzidetto;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto del Politecnico di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

TITOLO I
Ordinamento generale didattico

Art. 1. — Il secondo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« Il Politecnico di Torino è costituito dalla Facoltà di architettura e dalla Facoltà di ingegneria, a cui è annessa una Scuola di ingegneria aerospaziale diretta a fini speciali ».

Il quinto comma è abrogato e sostituito dal seguente:
« La Scuola di ingegneria aerospaziale ha il fine speciale di fornire la preparazione scientifica necessaria per contribuire allo studio delle scienze aeronautiche ed astronautiche e dare impulso alle ricerche in tali campi. Essa comprende due sezioni: Strutture, Propulsione ».

Gli articoli 34, 35, 36, 37 e 38 relativi all'ordinamento della Scuola di ingegneria aeronautica sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

TITOLO VII
Scuola diretta a fini speciali

Art. 34. — La Scuola di ingegneria aerospaziale ha la durata di due anni. Gli insegnamenti sono i seguenti:

a) comuni alle due sezioni:
1) Aerodinamica I;
2) Gasdinamica I;
3) Motori per aeromobili;

b) per la Sezione Strutture:
4) Aerodinamica II;
5) Aeronautica generale;
6) Costruzioni aeronautiche I;
7) Costruzioni aeronautiche II;
8) Progetto di aeromobili I;
9) Progetto di aeromobili II;
10) Sperimentazione di volo;
11) Strumenti di bordo;

e due insegnamenti da scegliersi uno in ciascuno dei seguenti gruppi di materie:

A)
12) Sistemi di guida e navigazione;
12) Tecnologie aeronautiche;
12) Tecnica degli endoreattori;

B)
13) Fisica dei fluidi;
13) Impianti motori astronautici;
c) per la Sezione Propulsione:
4) Costruzione di motori per aeromobili;
5) Dinamica del missile;
6) Gasdinamica II;
7) Misure fluidodinamiche;
8) Motori per missili;
9) Sistemi di guida e navigazione;
10) Strutture aeromissilistiche;
11) Tecnologie aeronautiche;
e due insegnamenti da scegliersi uno in ciascuno dei seguenti gruppi di materie:
A)
12) Aeronautica generale;
12) Costruzioni aeronautiche I;
12) Tecnica degli endoreattori;
B)
13) Costruzione di motori per missili;
13) Fisica dei fluidi.

La distribuzione delle discipline suddette negli anni di corso e le relative precedenze sono stabilite annualmente nel piano degli studi.

Art. 35. — Nella Scuola potranno inoltre essere impartiti gruppi di conferenze e di insegnamenti monografici.

Art. 36. — Al primo anno della Scuola possono essere iscritti quali studenti coloro che già siano forniti di una laurea in Ingegneria.

Per gli allievi muniti della laurea in Ingegneria aeronautica la durata degli studi presso la Scuola è annuale, con gli obblighi di frequenza e di esame che saranno stabiliti dal Consiglio della Facoltà.

Potranno altresì essere ammessi:

1) gli ufficiali del Genio aeronautico secondo quanto è disposto dall'art. 146 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

2) gli stranieri, provvisti di titoli conseguiti presso scuole estere, ritenuti sufficienti dal Consiglio di Facoltà.

Art. 37. — Per il superamento degli esami di profitto e di laurea valgono le norme contenute nel titolo V del presente statuto.

Art. 38. — La distinzione fra le due Sezioni sul diploma di laurea sarà limitata ad un sottotitolo. Agli allievi non precedentemente laureati in una Facoltà di ingegneria italiana ammessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 36, sarà rilasciato al termine un certificato degli esami superati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 settembre 1963

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1963
Atti del Governo, registro n. 176, foglio n. 3. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1963, n. 1507.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto universitario di economia e commercio e lingue e letterature straniere di Venezia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Istituto universitario di economia e commercio e lingue e letterature straniere di Venezia approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1029 e modificato con regio decreto 26 marzo 1942, n. 352 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, numero 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto universitario di economia e commercio e lingue e letterature straniere di Venezia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 7. — Dall'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Economia e commercio sono soppressi quelli di:
Diritto internazionale;
Lingua araba;
Lingua albanese;
Lingua ungherese;
Lingua russa;
Lingua cecoslovacca;
Lingua serbo-croata.

Nello stesso elenco sono aggiunti i seguenti insegnamenti complementari:
Statistica economica;
Sociologia;
Econometrica;
Ricerca operativa;
Teoria ed applicazione delle macchine calcolatrici;
Diritto fallimentare;
Diritto delle assicurazioni (private e pubbliche).

Art. 16 — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e lettere straniere sono aggiunti quelli di:
Bibliografia e biblioteconomia;
Letteratura italiana moderna e contemporanea.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 ottobre 1963

SEGNI GUI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1963
Atti del Governo, registro n. 176, foglio n. 6. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1963, n. **1508**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 11. — Dall'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze politiche è soppresso quello di « Storia del giornalismo ».

Art. 32. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e Chirurgia è aggiunto quello di « Dermatologia sperimentale ».

Art. 38. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica (indirizzo inorganico-chimico-fisico) sono aggiunti quelli di:

Chimica quantistica;
Chimica statistica;
Chimica nucleare.

Nello stesso articolo i due ultimi paragrafi di cui ai capoversi: « I sette insegnamenti complementari... » e « Tuttavia, ove lo studente... » sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

« Gli insegnamenti complementari segnati con asterisco si intendono consigliati in via preferenziale ». « Tuttavia ove lo studente intende seguire per l'indirizzo prescelto uno o più insegnamenti complementari diversi dai predetti, deve chiedere convalida alla Facoltà. La scelta fatta in tal modo è impegnativa e non può subire comunque variazione durante il corso di studi ». Nello stesso articolo l'insegnamento complementare del corso di laurea in Chimica (indirizzo organico-biologico) « Materie coloranti » è contrassegnato da un asterisco.

Art. 44. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze geologiche sono aggiunti quelli di:

Geologia regionale;
Micropaleontologia;
Petrotettonica;
Sedimentologia;
Geochimica applicata.

Art. 46, relativo alle propedeuticità dei corsi di laurea della Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali è modificato nel senso che le propedeuticità stabilite sotto la lettera *a*) per il corso di laurea in Chimica sono abrogate e sostituite dalle seguenti:

a) per la laurea in Chimica: gli studenti non possono essere ammessi a sostenere gli esami di Chimica generale e inorganica II, di Chimica organica I, di Esercizi di analisi qualitativa senza avere superato lo esame di Chimica generale e inorganica I e di Esercitazioni di preparazioni chimiche;

L'esame di Fisica sperimentale II senza avere superato l'esame di Fisica sperimentale I e le Esercitazioni di matematiche I;

L'esame di Esercizi di analisi chimica applicata senza avere superato gli esami di Analisi chimica quantitativa e di Chimica analitica;

Gli esami di Chimica fisica II e di Elettrochimica senza avere superato l'esame di Chimica fisica I;

L'esame di Chimica organica II senza avere superato l'esame di Chimica organica I.

Art. 74. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze agrarie sono aggiunti i seguenti:

Economia di mercato dei prodotti agricoli;
Trasformazione montane e rimboschimenti;
Fitoiatria.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 ottobre 1963

SEGNI

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1963
Atti del Governo, registro n. 176, foglio n. 7. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1963, n. **1509**.

Autorizzazione al Commissariato per la Gioventù Italiana, con sede in Roma, ad acquistare un terreno, sito in Castelnuovo Val di Cecina, località « Doccioli » (Pisa).

N. 1509. Decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per il tesoro, il Commissariato per la Gioventù Italiana, con sede in Roma, via Armando Diaz n. 20, viene autorizzato ad acquistare un terreno di circa mq. 19.510, sito in Castelnuovo Val di Cecina, località « Doccioli », distinto in catasto con i mappali numeri 14, 15 e 95 del foglio di mappa 62, al prezzo di L. 70 al mq.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1963
Atti del Governo, registro n. 176, foglio n. 8. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1963.

Approvazione del secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti in territorio della provincia di Massa-Carrara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti: l'elenco delle acque pubbliche in territorio della provincia di Massa-Carrara approvato con regio decreto 1° febbraio 1900 ed il primo elenco suppletivo approvato con regio decreto 11 febbraio 1909;

Visto lo schema del secondo elenco suppletivo compilato a cura del Ministero dei lavori pubblici;

Visti gli atti dell'istruttoria, esperita ai sensi di legge, durante la quale non furono prodotte opposizioni nè reclami;

Considerato che tutti i corsi d'acqua e le sorgenti di cui al citato schema di elenco hanno caratteristiche tali da rispondere ad esigenze di pubblico generale interesse: infatti il progressivo sviluppo industriale, agricolo e zootecnico della provincia di Massa-Carrara ha accresciuto in modo notevole l'interesse per la utilizzazione delle acque in territorio della Provincia stessa ed in particolare di quelle incluse nell'elenco di che trattasi per la cui utilizzazione a scopo potabile, industriale ed irriguo sono state già presentate varie domande di concessioni;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici reso con voto n. 5 del 18 gennaio 1963;

Visti: il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative norme regolamentari;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

E' approvato il secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche in territorio della provincia di Massa-Carrara, giusta l'unito esemplare vistato dal Ministro proponente che è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 5 settembre 1963

SEGNI

SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1963
Registro n. 45 Lavori pubblici, foglio n. 260

Secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche in territorio della provincia di Massa-Carrara

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE o SBOCCO	COMUNI toccati od attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
188	Canale della Serra o di San Carlo	Fiume Frigido	Massa	Dal suo ultimo opificio alle origini nei tre rami in cui si divide Figura nell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Massa Carrara al n. 129 dallo sbocco sul Frigido al suo ultimo opificio
189	Sorgenti della Serra o di San Carlo	Canale della Serra	Id.	Tutte le sorgenti comprese nel comprensorio del bacino imbrifero del canale della Serra
190	Torrente Enza	Po	Comano	Dal confine di Provincia per km. 2,500 verso monte «Palera» dove ha origine Esce di Provincia diventando confine tra quelle di Parma e Reggio Emilia e vi figura nei rispettivi elenchi
191	Lago Sguincio	Torrente Enza	Id.	Porzione che insiste nella provincia di Massa Carrara L'altra porzione figura nell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Parma
192	Sorgente Granaiola	Fosso Pisciarola	Massa	—
193	Fosso Pisciarola	Fosso Antona	Id.	Tutto il suo corso Affluente di sinistra
194	Sorgente Biscio	Torrente Montignoso	Montignoso	—
195	Canale Ginese	Id.	Id.	Tutto il suo corso Affluente di sinistra
196	Sorgente Freddana	Canale Penna	Massa	—
197	Canale Penna	Canale Rocchetta	Id.	Tutto il suo corso Affluente di sinistra
198	Canale Rocchetta	Fiume Frigido	Id.	Id.
199	Sorgenti Volpara, La Fossa, del Bergiolo, Manfredi, Pezzoni	Canale Serra o San Carlo	Id.	—

Numero d'ordine 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	FOCE o SBOCCO 3	COMUNI toccati od attraversati 4	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
200	Canale del Manzo	Fiume Frigido	Massa	Tutto il suo corso Affluente di destra
201	Sorgenti Cinque Fontane	Torrente Carrione	Carrara	—
202	Sorgente Combratta	Id.	Id.	—
203	Canale Valenza	Id.	Id.	Tutto il suo corso Affluente di destra
204	Sorgente Selva	Canale Valenza	Id.	—
205	Sorgente Leone	Canale Torano	Id.	—
206	Sorgenti Tassonara e Fontana Grossa	Canale Tassonara	Id.	—
207	Canale Tassonara	Torrente Parmignola	Id.	Tutto il suo corso Affluente di destra
208	Sorgente Minutora	Fosso Minutora	Massa	—
209	Fosso Minutora	Fiume Frigido	Id.	Tutto il suo corso Affluente di sinistra
210	Sorgenti Zirlo, fosso Nocchio, fosso Barbiere, fosso dei Bozzi, Rossara	Fosso Colombera	Id.	—
211	Fosso Colombera	Canale Rotino	Id.	Tutto il suo corso Affluente di destra
212	Sorgente Polla	Torrente Montignoso	Montignoso	—
213	Sorgente Polle di Porta	Id.	Id.	—
214	Canale Brugiano	Mar Tirreno	Massa	Tutto il suo corso
215	Canale Magliano	Id.	Id.	Id.
216	Fosso del Sale	Id.	Id.	Id.
217	Sorgenti d'Aimo, monte Bastione, Fischiola, Puntone	Torrente Isolone	Fosdinovo e Carrara	—
218	Canal Magro	Mar Tirreno	Massa	Tutto il suo corso
219	Sorgente Gazzarella	Torrente Mangiola	Mulazzo	—
220	Sorgente Giunta	Canale Fredanaccio	Id.	—
221	Canale Fredanaccio	Torrente Mangiola	Id.	Tutto il suo corso Affluente di sinistra
222	Sorgente Ghiaia	Canale Ghiaia	Id.	—
223	Canale Ghiaia	Torrente Mangiola	Id.	Tutto il suo corso Affluente di sinistra
224	Sorgente Fontanagrossa	Canale Grosso	Id.	—
225	Canale Grosso	Torrente Canosilla	Id.	Tutto il suo corso Affluente di destra
226	Canale della Carlina	Torrente Mangiola	Id.	Tutto il suo corso Affluente di sinistra
227	Canale Agneda	Torrente Canosilla	Id.	Id.
228	Canale Piaggi	Canale Agneda	Id.	Id.
229	Sorgente Malpasso	Torrente Pilacca	Pontremoli	—
230	Sorgente Palù	Fosso Bosco dei Molini	Zeri	—
231	Fosso Bosco dei Molini	Torrente Betigna	Id.	Tutto il suo corso Affluente di destra
232	Sorgente Borelli	Fosso Borelli	Id.	—
233	Fosso Borelli	Torrente Betigna	Id.	Tutto il suo corso Affluente di destra

Numero d'ordine 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	FOCE o SBOCCO 3	COMUNI toccati od attraversati 4	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il cosso d'acqua 5
234	Sorgente Pervinca	Canale Botriolo	Zeri	—
235	Canale Botriolo	Torrente Gordana	Id.	Tutto il suo corso Affluente di sinistra
236	Sorgenti Fontanelle e Tagliate	Torrente Teglia	Id.	—
237	Sorgente Fontanini	Fiume Magra	Aulla	—
238	Sorgente Casalina	Canale Figaro	Id.	—
239	Canale Figaro	Canale dei Molini o di Caprigliola	Id.	Tutto il suo corso Affluente di sinistra
240	Torrente Pendegia	Torrente Bagnone	Bagnone	Id.
241	Sorgente Canalone	Canale Serra	Id.	—
242	Sorgenti Giunchi, Sturlesi, Chiavicone	Canale Ghiaia	Bagnone e Villafranca	—
243	Sorgente Fonte di Piola	Torrente Bagnone	Bagnone	—
244	Sorgente Pancera	Canale Ceccone	Villafranca	—
245	Canale Ceccone	Torrente Carpina	Id.	Tutto il suo corso Affluente di destra
246	Torrente Carpina	Torrente Civiglia	Id.	Id.
247	Sorgente Boccioni	Canale Aurella	Filattiera	—
248	Canale Aurella	Torrente Caprio	Id.	Tutto il suo corso Affluente di destra
249	Sorgente Chiesa Dobbiana	Canale Garotta	Id.	—
250	Canale Garotta	Torrente Dorbola	Id.	Tutto il suo corso Affluente di sinistra
251	Sorgente Cotto	Torrente Caprio	Id.	—
252	Sorgente Puppolo	Rio Macerini	Licciana	—
253	Rio Macerini	Torrente Taverone	Id.	Tutto il suo corso Affluente di sinistra
254	Sorgenti Tranzi, Finestrella, Luscignano e rio Canala	Id.	Comano	—
255	Rio Ardenaso	Id.	Id.	Tutto il suo corso
256	Sorgente Fontanini	Rio Ardenaso	Id.	—
257	Canale Gorgoglione	Fiume Magra	Pontremoli	Tutto il suo corso Affluente di sinistra
258	Canale Soccà	Torrente Aulella	Fivizzano	Tutto il suo corso Affluente di destra
259	Sorgente Borella	Canale Borella	Id.	—
260	Canale Borella	Torrente Rosaro	Id.	Tutto il suo corso Affluente di sinistra
261	Sorgenti Zanzinillo, Ca' di Baldo, Marciano, Funicolare	Torrete Mommio	Id.	—
262	Sorgente Frascara o canale di Fiacciano	Torrente Rosaro	Id.	—
263	Sorgente Pianazza	Canale Boschi	Id.	—
264	Canale dei Boschi	Canale Fogliadoro o Vezzanello	Id.	Tutto il suo corso Affluente di destra
265	Canale Fogliadoro o Vezzanello	Torrente Bardine	Id.	Id.

Numero d'ordine 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	FOCE o SBOCCO 3	COMUNI toccati od attraversati 4	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
266	Sorgente Botticella	Torrente Botticella	Fivizzano	—
267	Torrente Botticella	Torrente Mommio	Id.	Tutto il suo corso. Affluente di destra
268	Canale di Turlago e di Pescigola	Canale Macina	Id.	Tutto il suo corso Affluente di sinistra
269	Canale Macina	Torrente Rosaro	Id.	Id.
270	Canale Tecchio della Rosa	Id.	Id.	Id.
271	Sorgente rio Macerini	Canale Padula	Fosdinovo	—
272	Canale Padula	Rio Ruggiano	Fosdinovo e Fivizzano	Tutto il suo corso Affluente di sinistra
273	Rio Ruggiano	Torrente Bardine	Fivizzano	Id.
274	Sorgente Selva	Canale Selva	Id.	—
275	Canale Selva	Torrente Aulella	Id.	Tutto il suo corso Affluente di sinistra
276	Sorgente Tufo	Fosso Tufo	Id.	—
277	Fosso Tufo	Fosso della Lama	Id.	Tutto il suo corso Affluente di sinistra
278	Fosso di Canale	Id.	Id.	Id.
279	Fosso della Lama	Torrente Lucido	Id.	Id.
280	Sorgente Palata	Fosso Polla	Id.	—
281	Fosso Polla	Torrente Lucido	Id.	Tutto il suo corso Affluente di sinistra
282	Sorgente Acqualini	Id.	Casola	—
283	Canale del Solco	Torrente Catenella	Casola e Fivizzano	Tutto il suo corso Affluente di sinistra
284	Sorgente Tecchia	Torrente Bardine	Fivizzano	—

N.B. — Nella colonna (2) l'indicazione fiume, torrente, botro, vallone, ecc., non si riferisce alla natura dei corsi d'acqua, sebbene alla qualifica con la quale sono conosciuti nella località.

(8869)

Visto, *il Ministro*: SULLO

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1963.

Nomina di due sindaci effettivi presso la Cassa agraria cooperativa « La Cerere Gelese », con sede in Gela (Caltanissetta).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1952, n. 1133;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la deliberazione assembleare in data 2 aprile 1933, debitamente perfezionata nei modi di legge, con la quale fu disposto lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione della Cassa agraria cooperativa « La Cerere Gelese », società cooperativa in nome collettivo avente sede a Gela (Caltanissetta);

Visto il proprio decreto in data 27 aprile 1954 col quale i signori rag. Girolamo Virgadamo e prof. Nunzio Vicino venivano nominati sindaci effettivi della predetta azienda;

Considerato che i medesimi hanno di fatto declinato l'incarico loro affidato, e che occorre pertanto far luogo alla loro sostituzione;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

I signori Salvatore Tomasselli e Liborio Savoja sono nominati sindaci effettivi della Cassa agraria cooperativa « La Cerere Gelese », avente sede a Gela (Caltanis-

setta), ai sensi e per gli effetti dell'art. 86-*bis* del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, in sostituzione del rag. Girolamo Virgadamo e del prof. Nunzio Vicino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 novembre 1963

Il Ministro: COLOMBO

(9847)

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1963.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Modena ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1964.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1964 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Modena;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Modena è autorizzata ad esigere per l'anno 1964 è stabilita nella misura di L. 1,60 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1964 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Modena sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 9 novembre 1963

p. *Il Ministro*: MICHELI

(9718)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 1050 del 16 novembre 1963
Prezzi dei carboni fossili

Il Comitato interministeriale dei prezzi con provvedimento n. 1050 del 16 novembre 1963, ha adottato la seguente decisione.

I. - PREZZI DEI CARBONI FOSSILI ESTERI

A parziale modifica delle disposizioni contenute nel provvedimento n. 1041 del 23 agosto 1963, con decorrenza immediata, i prezzi del carbone non sdoganato, per tonnellata metrica resa cif porti Alto Tirreno, vengono modificati come appresso.

I prezzi si riferiscono alle pezzature di origine dei carboni di qualità primaria o comunque con non più del 5% di umidità e del 10% di ceneri sul secco fatta esclusione per i minuti non lavati e per le voci per le quali è fatta menzione delle qualità secondarie.

I prezzi cif sottoindicati sono determinati per i porti dell'Alto Tirreno. Per i porti del Basso Tirreno i prezzi cif vanno maggiorati di L. 100 a tonnellata per i porti di Civitavecchia e Napoli e di L. 200 a tonnellata per i porti rimanenti del Basso Tirreno e per quelli della Sicilia e della Sardegna; per gli altri porti gli stessi prezzi vanno maggiorati di L. 400 a tonnellata.

Per il carbone americano sbarcato a Savona Funivie il prezzo cif è ridotto di L. 100 a tonnellata. Per il carbone sbarcato in più porti è consentita una ulteriore maggiorazione su quelle precedentemente previste fino al massimo di L. 250 a tonnellata, che dovrà peraltro essere autorizzata dai Comitati provinciali dei prezzi competenti per territorio con apposita lettera i cui estremi saranno riportati nella fattura dell'importatore.

CARBONI AMERICANI

1. *Antracite*:
   - pezzatura da 60 a 80 mm. . . . . . L. —
   - pezzatura da 40 a 60 mm. . . . . . » 13.940
   - pezzatura da 20 a 40 mm. . . . . . » 14.280
   - pezzatura da 10 a 20 mm. . . . . . » 13.410
2. *Carboni bituminosi*:
   - A) *basse materie volatili* (da vapore e da coke):
     - pezzatura grigliato in miniera . . . L. 11.050
     - minuti da coke . . . . » 10.530
   - B) *medie materie volatili* (da vapore e da coke):
     - pezzatura grigliato in miniera . . . L. 11.050
     - tout venant e minuto (slack 0×2 e run of mine) . . . . » 10.030
   - C) *alte materie volatili*:
     - carbone da gas . . . . L. 10.240
     - carbone da gassogeno (gas producer) grigliato in miniera:
       - imbarcato ad Hampton Roads . . . » 10.650
       - tout venant e minuto (slack 0×2 e run of mine) » 9.600
3. *Coke di petrolio* . . . . » 15.340

CARBONI INGLESI

1. *Antracite*:
   - noci (pezzatura da 30 a 80 mm.) . . . L. —
   - minuti lavati (da 0 a 10 mm.) . . . . . —
2. *Carbone da vapore e da forno*:
   - carbone del Galles (Cardiff, Newport, Barry, Penarth, Swansea):
     - grosso e arancio (pezzatura oltre 80 mm.) . L. —

CARBONE POLACCO

(Via mare)

Pezzatura oltre 30 mm.	L.	10.080
Granitello (da 16 a 31 mm.)	»	8.870
Granitello (da 8 a 16 mm.)	»	8.740
Minuto	»	6.900

CARBONE CECOSLOVACCO

	Via mare	Via terra
Pezzatura oltre 30 mm.	L. 10.080	L. 9.270
Pezzatura 10/30 mm.	» 8.810	» 7.340

L'importazione via terra è riferita a merce resa franco vagone non sdoganato e non ricarteggiato alla stazione di Poggioreale (Trieste).

CARBONI RUSSI

(cif Adriatico e Tirreno)

1. *Antracite*:

pezzatura superiore a 25 mm. con tolleranza del 25% di pezzatura inferiore a 25 mm.	L. 15.200
pisello (da 13 a 25 mm.)	» 12.610
minuto	» 8.340
2. *Carbone da gas*	» 6.610

CARBONE SUD AFRICA

(cif Adriatico e Tirreno)

Antracite noci (pezzatura da 30 a 60 mm.) . . . L. 13.930

MATTONELLE ED ALTRI AGGLOMERATI

Mattonelle inglesi . . . . L. —

II. - QUOTA SPESE SBARCO CARBONI

(seguito provvedimento n. 1041 del 23 agosto 1963)

A modifica del provvedimento n. 1041 del 23 agosto 1963 è fissata come appresso la quota spese di sbarco da fondo stiva a vagone per il porto indicato:

Savona - Funivie . . . . . L. 1.250 a tonnellata

(9862)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Botanica » presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Pisa.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pisa, è vacante la cattedra di « Botanica » alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(9907)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proroga della gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Lucca

Con decreto ministeriale 31 ottobre 1963, la gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Lucca viene prorogata fino al 30 aprile 1964 ed il cav. Dino Nuti è confermato nell'incarico di commissario governativo del Consorzio medesimo, con i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione assegnati dallo statuto agli ordinari organi amministrativi, e con carico di sottoporre alla preventiva approvazione del Ministero dell'agricoltura ogni eventuale atto di disposizione.

Con il decreto medesimo vengono attribuiti al commissario i poteri dell'assemblea per quanto concerne l'approvazione del bilancio 1963 ed è fatto obbligo, alla scadenza del termine come sopra prorogato, di provvedere nei modi di cui all'articolo 2366 del Codice civile, alla convocazione dell'assemblea dei soci per gli altri adempimenti di legge.

(9524)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Gragnano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1963, il comune di Gragnano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 156.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9784)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Piedimonte d'Alife, di 2ª categoria, con sede in Piedimonte d'Alife (Caserta).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio provvedimento in data 9 agosto 1958, con il quale il sig. Alfredo Scappaticcio ed il sig. Francesco Rossetti furono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Piedimonte d'Alife, di 2ª categoria, con sede in Piedimonte d'Alife (Caserta);

Considerato che i predetti nominativi sono scaduti di carica per compiuto periodo statutario;

Dispone:

Il sig. Felice Ciliberti è nominato presidente ed il signor Francesco Rossetti è confermato vice presidente del Monte di credito su pegno di Piedimonte d'Alife, di 2ª categoria, con sede in Piedimonte d'Alife (Caserta), con decorrenza dalla data del presente provvedimento e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 novembre 1963

Il Governatore: CARLI

(9771)

Estratto dal verbale di nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di San Giorgio di Pesaro - Società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in San Giorgio di Pesaro, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 29 ottobre 1963, tenuta dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di San Giorgio di Pesaro - Società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in San Giorgio di Pesaro, in amministrazione straordinaria, il dott. Renato Gennari è stato nominato presidente del Comitato stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, comma secondo, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(9851)

Estratto dal verbale di nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Torrazza Coste - Società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Torrazza Coste (Pavia), in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 30 ottobre 1963, tenuta dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Torrazza Coste - Società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Torrazza Coste (Pavia), in amministrazione straordinaria, il rag. Felice Del Bo è stato nominato presidente del Comitato stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, comma secondo, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(9852)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso per esame a quattro posti di vice perito nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti industriali (tabella H) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, per l'attuazione dei commi I e III dell'art. 85 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige.

IL MINISTRO PER LE POSTE E TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante le norme di esecuzione del testo unico suddetto;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 119, concernente le disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Vista la legge 31 dicembre 1961, n. 1406, contenente integrazioni e modificazioni alla predetta legge n. 119;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 228;

Vista la legge 18 ottobre 1962, n. 1550, concernente la unificazione dei tagli di carta bollata;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1962, n. 46, concernente la proroga delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, recante norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671, contenente norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso del tedesco nei pubblici concorsi;

Riconosciuta l'opportunità di bandire un concorso a quattro posti di vice perito nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti industriali (tabella *H*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;

Decreta:

Art. 1.

Bando di concorso

Per l'attuazione dei commi primo e terzo dell'art. 85 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, è indetto un concorso per esame a quattro posti di vice perito nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti industriali (tabella *H*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 2.

Titolo di studio

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso del diploma di perito industriale con una delle seguenti specializzazioni:

telecomunicazioni;
elettrotecnica;
elettronica industriale;
fisica industriale;
industrie metalmeccaniche;
termotecnica.

Non sono ammessi titoli equipollenti.

Art. 3.

Requisiti

Per l'ammissione al concorso sono richiesti, oltre quello indicato nel precedente art. 2, i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'Amministrazione, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368 e 3 maggio 1957, n. 686);

c) idoneità fisica all'impiego;

d) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscono il possesso);

e) avere compiuto l'età di anni 18 e non superato quella di anni 32.

Il suddetto limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per gli alto atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengano alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

f) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, per i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137);

3) il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite almeno da sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) inoltre il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possono cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, a termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari

ed incaricati, sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare; tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria.

In ogni caso e anche quando si possono cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

7) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, indicati nell'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della cotegoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e delle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

b) per il personale licenziato dagli Enti di diritto pubblico e dagli altri Enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego (art. 12 della legge 4 dicembre 1956, numero 1404);

8) la condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano impiegati civili di ruolo organico o aggiunto nelle Amministrazioni dello Stato ovvero operai di ruolo dello Stato, nonchè per coloro che appartengano al personale degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche (direttori, titolari, ufficiali dell'albo nazionale, ricevitori e portalettere);

9) si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.
Inammissibilità

Non possono partecipare al concorso, a norma dell'art. 2, comma 5°, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione. Non possono, altresì, partecipare, a norma dell'articolo 128, comma 2°, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'articolo 127, lettera *d*), dello stesso testo unico, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Art. 5.
Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 200, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *C*, dovranno essere spedite a mezzo assicurata convenzionale o presentate direttamente al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale per il personale - Ufficio concorsi, viale Guglielmo Massaia, 31, Roma, entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande potranno anche essere presentate, entro il suddetto termine di giorni trenta, alle Direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni.

Gli aspiranti che si trovino alle dipendenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni o appartengano al personale degli Uffici locali e delle Agenzie postali e telegrafiche dovranno presentare la domanda nel suddetto termine di giorni trenta agli uffici di applicazione.

Gli Organi centrali e periferici autorizzati all'accettazione diretta delle domande, dopo aver apposto su ciascuna di esse — all'atto della presentazione — il bollo a data, dovranno rilasciare al candidato apposita ricevuta contenente il bollo a data e la firma del funzionario ricevente.

Gli uffici stessi cureranno, quindi, il tempestivo inoltro al competente Ufficio concorsi, delle domande accettate, corredando quelle presentate dal personale dipendente di un rapporto informativo, dal quale risultino i giudizi complessivi riportati nel triennio precedente.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita ed il preciso domicilio;

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il Comune ove siano iscritti nelle liste elettorali (ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);

e) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti, significandone la natura;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'Istituto presso cui è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'Amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendano, indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

l) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere uno degli uffici aventi sede nella provincia di Bolzano.

I cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che intendano sostenere tutte le prove di esame in lingua tedesca, dovranno farne esplicita richiesta nella domanda di ammissione al concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 6.
Data dei requisiti

I requisiti prescritti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. I requisiti che costituiscono titolo di precedenza o di preferenza nella nomina, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 11.

Art. 7.
Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata, per difetto dei requisiti prescritti, con decreto motivato del Ministro.

Art. 8.
Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto ministeriale, sarà composta da un presidente, scelto tra gli impiegati dell'Amministrazione delle poste e delle telecomuni-

cazioni con qualifica non inferiore ad ispettore generale e da altri quattro membri, due dei quali professori d'istituto d'istruzione secondaria di 2° grado delle materie sulle quali vertono le prove di esame e due impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Per l'espletamento delle prove scritte ed orali che i candidati sosterranno in lingua tedesca, la Commissione sarà assistita da esperti docenti della lingua stessa.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Art. 9.

Diario degli esami

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica non meno di 15 giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

I candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale riceveranno comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna prova scritta.

L'avviso di presentazione alla prova orale sarà data ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

Gli ammessi al concorso dovranno esibire all'inizio di ciascuna prova di esame uno dei seguenti documenti di identità personale non scaduto di validità:

a) carta di identità;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di una Amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Mancando di tali documenti i candidati potranno presentare la propria fotografia, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata dal sindaco del Comune di residenza o da un notaio.

Art. 10.

Programma - Votazione

L'esame consterà di tre prove scritte e di una prova orale in base ai programmi annessi al presente decreto (allegati *A* e *B*).

Dovranno sostenere il programma di cui all'allegato *A* i periti industriali specializzati in telecomunicazioni, elettrotecnica ed elettronica industriale; il programma di cui allo allegato *B* quelli specializzati in fisica industriale ,industrie metalmeccanica e termotecnica.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

I cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che abbiano chiesto nella domanda di ammissione al concorso di sostenere tutte le prove di esame in lingua tedesca, dovranno sostenere, oltre alle prove suddette, una conversazione in lingua italiana, anzichè in lingua tedesca, nella quale dovranno dare prova di sapere perfettamente intendere e di parlare correttamente tale lingua.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. Lo elenco sottoscritto dal Presidente e dal segretario della Commisisone, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle tre prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 11.

Titoli preferenziali

I concorrenti che avranno superato la prova orale saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 5) al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, Direzione centrale per il personale, Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di ricevimento della raccomandata, gli eventuali documenti relativi ai titoli di preferenza e di precedenza nella nomina, di cui alle seguenti lettere:

a) i coniugati o i vedovi con o senza prole debbono produrre lo stato di famiglia, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza in carta da bollo e di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della raccomandata. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti e categorie assimilate ed i partigiani combattenti dovranno produrre, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare annotata delle eventuali benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa, su carta da bollo;

c) i decorati di medaglia al valor militare e di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare, anche la prescritta attestazione di prigionia, su carta da bollo;

e) i reduci civili dalla deportazione e dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre un'attestazione, su carta da bollo, del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede;

f) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dalla Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato Italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante un'attestazione, su carta da bollo, rilasciata dal prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

g) i mutilati e gli invalidi per fatti di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, nonchè i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 ed i mutilati ed invalidi di guerra già facenti parte delle forze armate tedesche e delle formazioni armate da esse organizzate indicati nell'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14 dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti, in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categoria di pensione;

h) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1948, n. 83);

i) i mutilati ed invalidi civili, di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dovranno produrre idoneo documento, su competente carta da bollo, attestante tale qualifica;

l) gli orfani di guerra o della lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207 o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2 terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96 e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno

presentare un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

m) gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato, su carta da bollo, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

n) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati e di invalidi indicati nella precedente lettera *g*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

o) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscano di pensione;

p) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1915-1918 o per i fatti di arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43 o nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione o dei caduti per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare un certificato, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

q) i concorrenti che appartengano al personale civile di ruolo organico o aggiunto delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre la copia integrale su carta da bollo, dello stato matricolare rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio;

r) i concorrenti che appartengano al personale civile non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio, nonchè la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso;

s) il personale degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche, dovrà produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dalla Direzione provinciale di appartenenza, dal quale risulti lo stato di servizio del candidato;

t) coloro che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione previsti dall'articolo 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dai competenti Organi.

Tutti i candidati, compresi coloro che si trovino in stato di indigenza, hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati in carta da bollo, eccettuati quelli indicati alle lettere *g*) ed *h*). Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Allo scopo di consentire agli uffici autorizzati all'accettazione diretta il riscontro dei documenti presentati, i candidati dovranno allegare una lista — in duplice copia — dei documenti prodotti.

Gli uffici dovranno operare il riscontro dei documenti senza peraltro entrare nel merito della loro regolarità, restituendo al candidato uno degli elenchi con il bollo a data a titolo di ricevuta.

Gli uffici stessi cureranno, quindi, il tempestivo inoltro al competente Ufficio concorsi dei documenti accettati.

Non si terrà conto dei documenti spediti o presentati dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 12.

Graduatoria di merito - Riserva dei posti Decretazione dei vincitori

La graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di voti saranno applicate le preferenze di cui ai commi quarto e quinto dell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria, con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge che prevedono riserve di posti nei limiti previsti dai commi primo e secondo dell'art. 5 del precitato testo unico.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dello accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 11.

Documentazione di rito

I concorrenti inclusi nella graduatoria dei vincitori nonchè quelli utilmente collocati nella graduatoria degli idonei saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 11) al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, Direzione centrale per il personale - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni 60 dalla data di ricevimento della raccomandata, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) diploma originale di perito industriale di cui al precedente art. 2, in competente bollo.

In luogo del predetto diploma, i candidati potranno produrre copia di esso, su carta da bollo, autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Qualora l'Istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale è consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale;

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita), rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

Se il candidato è nato all'estero, tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio dell'elevazione del limite di età dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio, trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi quali titoli preferenziali;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

4) certificato su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato goda dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica competente. (Non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato medico, su carta da bollo, rilasciato da un medico provinciale, o militare, o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menomi l'attitudine fisica all'impiego.

Per i mutilati ed invalidi di guerra o per servizio e categorie assimilate, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dallo esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre. Anche nel suddetto certificato dovrà essere

precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti:

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbono prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva di Stato e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al 1° comma del presente articolo.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al penultimo comma dell'art. 14. Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione della firma occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Roma e per gli atti e documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

La mancata o tardiva presentazione anche di un solo documento comporta la decadenza dalla nomina.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi sotto ogni aspetto, a quelli prescritti dal presente bando.

Art. 14.

Documentazioni ridotte e supplementari

I concorrenti che appartengano al personale civile di ruolo organico o aggiunto delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioini, dovranno produrre — sempre entro il termine perentario di giorni 60 dalla data di ricevimento del relativo invito — soltanto i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del precedente art. 13 e la copia integrale dello stato matricolare civile di cui alla lettera g) del precedente art. 11 ove non sia stato già trasmesso.

I cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che abbiano sostenuto tutte le prove di esame in lingua tedesca, dovranno produrre un certificato, in competente bollo, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano di lingua tedesca.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, dovranno presentare — nel ripetuto termine di giorni 60 — soltanto i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro appartenenza al Corpo stesso e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I concorrenti che appartengano al personale civile non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli alle dirette dipendenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre per intero la documentazione di cui al precedente art. 13.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato, 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e che non siano contemporaneamente reimpiegati come civili dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata dell'autorità militare.

Coloro che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali o di polizia produrranno copia dei relativi provvedimenti.

Gli ex dipendenti degli Enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno presentare un certificato, in carta da bollo, rilasciato dall'Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, dal quale risulti la data della cessazione del rapporto d'impiego.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del precedente art. 13, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza; gli altri documenti, compresa la domanda di ammissione, dovranno essere redatti in competente bollo.

Anche le suddette documentazioni ridotte e supplementari dovranno essere inviate (con le stesse modalità previste per l'invio dei documenti di cui al precedente art. 13) al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, Direzione centrale per il personale - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni 60 dalla data di ricevimento del relativo invito, sotto pena di decadenza.

Art. 15.

Periodo di prova e nomina in ruolo

I vincitori del concorso, che entro il termine perentorio di cui all'art. 13 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, saranno nominati in prova, per un periodo non inferiore a 6 mesi, con la qualifica di vice perito e con le competenze iniziali spettanti a tale qualifica.

I medesimi saranno assunti in servizio presso uffici aventi sede nella provincia di Bolzano.

Trascorso il periodo di prova, i vice periti in prova, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, saranno definitivamente nominati in ruolo con decreto del Ministro.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che provengano da una carriera corrispondente della stessa o di altra Amministrazione, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso.

I vincitori del concorso che avranno conseguito la nomina in prova, qualora non assumano servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decadranno dalla nomina ed i loro posti verranno conferiti ad altrettanti candidati idonei, secondo l'ordine della graduatoria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 25 giugno 1963

Il Ministro: Russo

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *agosto* 1963
Registro n. 34, *foglio n.* 076. — Ansalone

Allegato *A*

PROGRAMMA DI ESAME
(Periti industriali specializzati in telecomunicazioni, elettrotecnica ed elettronica industriale)

Prove scritte

1ª *Prova - Elettrologia*:

1) Concetti di campo e potenziale elettrico - Condensatori e loro raggruppamenti. Calcolo della capacità per condensatori ed armature piane e cilindriche.

2) Corrente elettrica. Resistenza elettrica. Legge di Ohm. Conduttori e isolanti. Leggi di Kirchhoff. Legge di Joule. Potenza. Energia. Cenni sugli effetti chimici delle correnti.

3) Campo magnetico e flusso magnetico. Induttanza. Auto e mutua induzione. Legge dell'induzione elettromagnetica. Circuiti magnetici.

4) Unità di misure. Sistemi di unità con particolare riguardo al sistema Giorgi.

5) Grandezze alternative sinusoidali e loro parametri caratteristici. Teoria dei circuiti a regime alimentati da f.e.m. alternative sinusoidali. Circuiti risonanti. Circuiti accoppiati Cenni sui fenomeni transitori. Potenza elettrica in un circuito percorso da corrente alternativa sinusoidale. Fattore di potenza. Potenza attiva e reattiva.

6) Cenni sui sistemi trifase a stella ed a triangolo - relazioni tra tensioni (e correnti) di fase e concatenate, potenza. Nozioni sulla produzione del campo rotante.

7) Emissione elettronica e sue leggi. Diodi. Triodi e tubi a più elettrodi. Tipi di catodi. Curve caratteristiche statiche e dinamiche dei tubi elettronici. Cenni sull'effetto fotoelettrico e sulle celle fotoelettriche.

8) Nozioni di fisica atomica: struttura dell'atomo, struttura elettronica e livelli energetici. Differenza tra conduttori, isolanti e semiconduttori. Cristalli raddrizzatori. Effetto piezoelettrico. Transistori a punto ed a giunzione; loro principali proprietà e parametri caratteristici.

9) Amplificatori di tensione e di potenza a tubi elettronici ed a transistori. Accoppiamenti tra stadi amplificatori. Reazione e controreazione. Circuiti oscillatori.

10) Nozioni sulla modulazione di ampiezza e di frequenza; cenni sui circuiti modulatori.

11) Cenni sulle onde elettromagnetiche e sulla loro propagazione. Nozioni sul campo elettrico e campo magnetico: rappresentazione vettoriale e teorema di Poynting. Nozioni sulla propagazione delle onde elettromagnetiche per onde piane libere in un mezzo dielettrico e loro velocità di propagazione. Cenni sulla propagazione troposferica e ionosferica.

2ª *Prova - Elettrotecnica ed impianti*:

a) Macchine elettriche:

1) Nozioni sulle macchine generatrici di corrente continua ed alternata.

2) Principali tipi di motori a corrente continua: avviamento e regolazione.

3) Motori asincroni. Cenni sui motori sincroni e su quelli monofasi a induzione ed a collettore.

4) Trasformatori. Struttura e funzionamento. Autotrasformatori.

5) Conversione statica della corrente: raddrizzatori a vapore di mercurio ed a semiconduttori. Cenni sui convertitori rotanti.

6) Costituzione e funzionamento delle pile e accumulatori.

b) Impianti e misure:

1) Generalità sulla propagazione dell'energia elettrica. Nozioni sui problemi di distribuzione dell'energia elettrica.

2) Nozioni sulla propagazione delle correnti sulle linee aeree ed in cavo per trasporto di energia elettrica e per telecomunicazioni. Costanti primarie e secondarie e delle linee. Criteri generali sull'impianto delle linee aeree e dei cavi. Nozioni sulla diafonia e sui sistemi di bilanciamento.

3) Nozioni sulle guide d'onda: campi di impiego.

4) Nozioni sulle antenne: dipolo hertziano, dipolo a mezza lunghezza d'onda, cortine di dipoli, antenne a stilo, antenne rombiche, paraboliche ed a tromba. Guadagni: aerea equivalente; impedenze. Cenni sulle lenti, sugli specchi per onde elettromagnetiche.

5) Misure elettriche: galvanometri, amperometri, voltmetri in c.c. ed in c.a. - Misure di resistenza, induttanza e capacità: ponti più usati per tali misure. Cenni sulle misure di frequenza. Wattmetri. Determinazione del fattore di potenza. Contatori monofasi. Cenni sulle misure di impedenza e di attenuazione sulle linee.

N. B. — Ciascuna delle due prove suddette potrà anche constare di due parti: una esposizione teorica di un argomento del programma ed una applicazione numerica sullo stesso e su diverso argomento.

3ª *Prova*:

Traduzione di due brani di prosa rispettivamente dallo italiano in tedesco e dal tedesco in italiano. I due brani da tradurre saranno dettati. Non sarà consentito l'uso del vocabolario.

Prova orale

Oltre le materie delle prime due prove scritte:

a) Nozioni di statistica metodologica;

b) Nozioni di contabilità generale dello Stato;

c) Diritti, doveri, incompatibilità e responsabilità degli impiegati pubblici;

d) Organizzazione dell'Amministrazione p. t.;

e) Conversazione in lingua tedesca, in cui il candidato dovrà dare prova di avere piena conoscenza della suddetta lingua e di saperla parlare correttamente.

I cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che abbiano sostenuto tutte le prove di esame in lingua tedesca, sosterranno una conversazione in lingua italiana, anzichè in lingua tedesca.

Il Ministro: Russo

Allegato B

PROGRAMMA DI ESAME
(Periti industriali specializzati in fisica industriale, industrie metalmeccaniche e termotecnica)

Prove scritte

1ª *Prova - Fisica*:

1) Cinematica: moto di un punto - moto rettilineo uniforme e moto uniformemente vario - velocità ed accelerazione - moto circolare uniforme e moto armonico - moto relativo.

2) Statica: concetto di forza - equilibrio delle forze - composizione e decomposizione delle forze - coppie - poligono funicolare - centri di gravità - momenti di inerzia.

3) Dinamica: leggi fondamentali - massa - impulso e quantità di moto - lavoro di una forza e di una coppia - energia cinetica e potenziale. Nozioni sull'urto di corpi elastici e anelastici. Unità di misura meccaniche. Varii tipi di attrito: radente, volvente e lubrificato.

4) Termologia e termodinamica: equazione caratteristica dei gas - temperature quantità di calore, caloria, calore specifico - conduzione, irradiazione, conversione - isolamento termico - dilatazione termica - cambiamento di stato - calore di trasformazione - temperatura critica - vapori saturi e non saturi - primo e secondo principio della termodinamica - equivalente meccanica della caloria - principio della conservazione dell'energia e concetto della trasformazione di essa - combustione e combustibili.

5) Nozioni elementari di acustica: produzione e propagazione dei suoni - caratteristiche dei suoni - voce e udito.

6) Nozioni elementari di ottica: sorgenti luminose - progazione della luce - riflessione e rifrazione - specchi - prismi e lenti.

2ª *prova - Macchine termiche e tecnologiche*:

1) Meccanica applicata alle macchine: nozioni sulla composizione dei meccanismi - trasmissioni nelle macchine: con sistemi articolati, con cinghie, con catene, a frizione, a ruote dentate - profili dei denti - coppie dentate ad assi sghembi ;

rendimenti nelle trasmissioni - principali tipi di supporti portanti e di spinta - eccentrici - Nozioni sulle sollecitazioni dinamiche - nozioni sulle velocità critiche degli alberi. Misure di forze, lavoro e potenza, macchine più comuni per il sollevamento e trasporto dei materiali, volani, funzioni e calcolo regolatori.

2) Macchine termiche: trasformazioni principali di gas e vapori quali si presentano nelle motrici a fluido - variazioni delle temperature pressioni e volumi - loro rappresentazione - diagramma di Mollier - trasformazione dell'energia nell'interno dell'apparato motore - a stantuffo e a turbina - motore a combustione interna - motore a scoppio e Diesel a quattro e due tempi - rendimenti.

3) Tecnologia: Lavorazione dei legnami - generalità sui metalli - principali tipi di leghe - fonderia - forgiatura a freddo e a caldo - presse - magli - fucine - aggiustaggio - macchine - utensili per i metalli - tornio parallelo - tornio a revolver - alesatrici - trapano - limatrice - piallatrice - strozzatrice - macchine per la lavorazione delle lamiere - fresatrice universale e lavorazione delle lamiere - torni automatici - mole - rettificatrici - macchine per affilare - macchine per filettature di precisione - fonderia di ghisa, dell'acciaio e dell'alluminio - processo di saldatura - tolleranze - principali prove sui materiali.

N.B. — Ciascuna delle due prove suddette potrà anche constare di due parti: una esposizione teorica di un argomento del programma ed una applicazione numerica sullo stesso o su diverso argomento.

3ª *prova*:

Traduzione di due brani di prosa rispettivamente dall'italiano in tedesco e dal tedesco in italiano. I due brani da tradurre saranno dettati. Non sarà consentito l'uso del vocabolario.

PROVA ORALE

Oltre le materie delle prime due prove scritte:

a) Nozioni di statistica metodologica;

b) Nozioni di contabilità generale dello Stato;

c) Diritti, doveri incompatibilità e responsabilità degli impiegati pubblici;

d) Organizzazione dell'Amministrazione p. t.;

e) Conversazione in lingua tedesca, in cui il candidato dovrà dare prova di avere piena conoscenza della suddetta lingua e di saperla parlare correttamente.

I cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che abbiano sostenuto tutte le prove di esame in lingua tedesca, sosterranno una conversazione in lingua italiana anzichè in lingua tedesca.

Il Ministro: RUSSO

ALLEGATO C

Schema esemplificativo della domanda da redigere su carta bollata da lire 200.

Al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale per il personale - Ufficio concorsi - Viale G. Massaia, 31. — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (prov. di . . . .) il . . . . domiciliato in . . . . (prov. di . . . . . .) via . . . . n. . . . . chiede di essere ammesso al concorso per esame a quattro posti di vice perito nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti industriali (tabella *H*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Fa presente (1) di avere diritto all'elevazione del limite massimo di età ai sensi dell'art. 3 del bando in quanto . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . (2);

c) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (3);

d) di essere in possesso del diploma di perito industriale con specializzazione in . . . . conseguito presso . . . . in data . . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . (4);

f) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere uno degli uffici aventi sede nella provincia di Bolzano;

g) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero . . . . con la qualifica di . . . . presso il quale è stato assunto il . . . . (oppure di non essere alle dipendenze di alcuna Amministrazione statale);

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione (5) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

I cittadini italiani di lingua tedesca della Provincia di Bolzano, qualora intendano sostenere tutte le prove di esame in lingua tedesca, dovranno farne esplicita richiesta.

Data . . . .

Firma . . . . (6)

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . .

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, il 32° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti di cui all'art. 3 del bando, che danno titolo all'elevazione del suddetto limite di età.

(2) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(6) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. L'autentica del notaio e del segretario comunale non è soggetta a legalizzazione.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della Compagnia o unità equiparata; per i dipendenti statali il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(9074)

Concorso per esame a centosettantasette posti di vice perito nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti industriali (tabella H) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante le norme di esecuzione del testo unico suddetto;

Vista la legge 27 febbraio 1959, n. 119, concernente le disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1961, n. 1406, contenente integrazioni e modificazioni alla predetta legge n. 119;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 228;

Vista la legge 18 ottobre 1962, n. 1550, concernente la unificazione dei tagli di carta bollata;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;

Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;

Riconosciuta l'opportunità di bandire un concorso a centosettantasette posti di vice perito nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti industriali (tabella *H*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Considerata la necessità che il personale della carriera di concetto dei periti industriali (tabella *H*) fornito di diploma di perito industriale con specializzazione meccanica sia abilitato alla guida di autoveicoli allo scopo di fronteggiare particolari situazioni di servizio e di emergenza:

Decreta:

Art. 1.

Bando di concorso - Ripartizione dei posti

E' indetto un concorso per esame a centosettantasette posti di vice perito nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti industriali (tabella *H*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Dei suddetti posti:

a) 100 sono riservati ai candidati che siano in possesso del diploma di perito industriale con una delle seguenti specializzazioni:

telecomunicazioni;
elettrotecnica;
elettronica industriale;

b) 66 sono riservati ai candidati che siano in possesso del diploma di perito industriale con una delle seguenti specializzazioni:

fisica industriale;
industrie metalmeccaniche;
termotecnica;
meccanica;

c) 11 sono riservati ai candidati che siano in possesso del diploma di perito industriale con una delle seguenti specializzazioni:

chimica industriale;
industria tessile;
materie plastiche.

Art. 2.

Titolo di studio

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso del diploma di perito industriale con una delle specializzazioni indicate nel precedente art. 1.

Non sono ammessi titoli equipollenti.

Art. 3.

Requisiti

Per l'ammissione al concorso sono richiesti, oltre quello indicato nel precedente art. 2, i seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

B) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede di ufficio l'Amministrazione, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368 e 3 maggio 1957, n. 686);

C) idoneità fisica all'impiego;

D) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni d. legge, ne impediscono il possesso);

E) avere compiuto l'età di anni 18 e non superato quella di anni 32.

Il suddetto limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per gli Alto Atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola o Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato a azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengano alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti;

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

f) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, per i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137);

3) il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 67, costituite almeno da sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente numero 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) inoltre il limite massimo di età è protratto fino a 40 anni ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938, al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possono cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari volontari ed incaricati, sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria.

In ogni caso e anche quando si possono cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

7) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951, per la Libia o fino al 31 marzo 1950, per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, indicati nell'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra assegnati alla 9a e 10a categoria di pensione, ad ecce-

zione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

b) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego (art. 12 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404);

8) la condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano impiegati civili di ruolo organico od aggiunto nelle Amministrazioni dello Stato ovvero operai di ruolo dello Stato, nonchè per coloro che appartengano al personale degli Uffici locali e delle Agenzie postali e telegrafiche (direttori, titolari, ufficiali dell'albo nazionale, ricevitori o portalettere).

9) si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

F) i periti industriali con specializzazione meccanica dovranno, inoltre, essere in possesso della patente di abilitazione di categoria « D » per la guida di autoveicoli prevista dall'art. 80 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 432.

Art. 4.

Inammissibilità

Non possono partecipare al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione. Non possono altresì partecipare, a norma dell'art. 128, comma secondo, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), dello stesso testo unico, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Art. 5.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da lire 200, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *D*, dovranno essere spedite a mezzo assicurata convenzionale o presentate direttamente al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, Direzione centrale per il personale, Ufficio concorsi, viale Guglielmo Massaia, 31 Roma, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande potranno anche essere presentate — entro il suddetto termine di giorni trenta — alle Direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni.

Gli aspiranti che si trovino alle dipendenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni o appartengano al personale degli Uffici locali e delle Agenzie postali e telegrafiche dovranno presentare la domanda nel suddetto termine di giorni trenta agli uffici di applicazione.

Gli organi centrali e periferici, autorizzati all'accettazione diretta delle domande, dopo aver apposto su ciascuna di esse — all'atto della presentazione — il bollo a data, dovranno rilasciare al candidato apposita ricevuta contenente il bollo a data e la firma del funzionario ricevente.

Gli uffici stessi cureranno, quindi, il tempestivo inoltro al competente Ufficio concorsi delle domande accettate, corredando quelle presentate dal personale dipendente di un rapporto informativo, dal quale risultino i giudizi complessivi riportati nel triennio precedente.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data od il luogo di nascita ed il preciso domicilio;

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il Comune ove siano iscritti nelle liste elettorali (ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);

e) le eventuali condanne penali riportate o gli eventuali procedimenti penali pendenti, significandone la natura;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dello Istituto presso cui è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'Amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendano, indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

l) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza;

m) i periti industriali con specializzazione meccanica dovranno, inoltre, indicare gli estremi della patente di abilitazione di categoria « D » per la guida di autoveicoli richiesta nel precedente art. 3.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio, per i militari alle armi il visto del comandante della Compagnia o Unità equiparata.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 6.

Data dei requisiti

I requisiti prescritti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. I requisiti che costituiscono titolo di precedenza o di preferenza nella nomina, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 11.

Art. 7.

Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata, per difetto dei requisiti prescritti, con decreto motivato del Ministro.

Art. 8.

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto ministeriale, sarà composta da un presidente, scelto tra gli impiegati dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con qualifica non inferiore ad ispettore generale e da altri quattro membri, due dei quali professori di Istituto di istruzione secondaria di secondo grado delle materie sulle quali vertono le prove di esame e due impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Art. 9.

Diario degli esami

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica non meno di quindici giorni prima dello inizio delle prove stesse.

I candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale riceveranno comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna prova scritta.

L'avviso di presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

Gli ammessi al concorso dovranno esibire all'inizio di ciascuna prova di esame uno dei seguenti documenti di identità personale non scaduto di validità:

a) carta di identità;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di una Amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Mancando di tali documenti i candidati potranno presentare la propria fotografia, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata dal sindaco del Comune di residenza o da un notaio;

g) i periti industriali con specializzazione meccanica dovranno esibire esclusivamente la patente di abilitazione di categoria « D » per la guida di autoveicoli.

Art. 10.

Programma - Votazione

L'esame consterà di due prove scritte e di una prova orale in base ai programmi annessi al presente decreto (allegati *A*, *B* e *C*).

Dovranno sostenere il programma di cui all'allegato *A* i periti industriali specializzati in telecomunicazioni, elettrotecnica ed elettronica industriale, il programma di cui allo allegato *B* quelli specializzati in fisica industriale, industrie metalmeccaniche, termotecnica e meccanica, il programma di cui all'allegato *C* quelli specializzati in chimica industriale, industria tessile e materie plastiche.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. Lo elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle due prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 11.

Titoli preferenziali

I concorrenti che avranno superato la prova orale saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 5) al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, Direzione centrale per il personale, Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento della raccomandata, gli eventuali documenti relativi ai titoli di preferenza e di precedenza nella nomina, di cui alle seguenti lettere:

a) i coniugati ed i vedovi con o senza prole debbono produrre lo stato di famiglia, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza in carta da bollo e di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della raccomandata. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, compresi fra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti o categorie assimilate ed i partigiani combattenti dovranno produrre, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare annotata delle eventuali benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa, su carta da bollo;

c) i decreti di medaglia al valor militare e di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare, anche la prescritta attestazione di prigionia, su carta da bollo;

e) i reduci civili dalla deportazione e dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre una attestazione, su carta da bollo, del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede;

f) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dalla Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante una attestazione, su carta da bollo, rilasciata dal prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa Italiana.

g) i mutilati e gli invalidi per fatti di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, nonchè i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 ed i mutilati ed invalidi di guerra già facenti parte delle forze armate tedesche e delle formazioni armate da esse organizzate indicati nell'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti, in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categoria di pensione;

h) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale lo aspirante ha contratto invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1948, n. 83);

i) mutilati ed invalidi civili, di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dovranno produrre idoneo documento, su competente carta da bollo, attestante tale qualifica;

l) gli orfani di guerra o della lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96 e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certficato, su carta da bollo, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

m) gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato, su carta da bollo, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, numero 142;

n) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati e di invalidi indicati nella precedente lettera *g*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

o) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

p) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti di arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43 o nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione o dei caduti per fatti di guerra o

per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare un certificato, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

q) i concorrenti che appartengano al personale civile di ruolo organico od aggiunto delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre la copia integrale, su carta da bollo, dello stato matricolare rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio;

r) i concorrenti che appartengano al personale civile non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio, nonchè la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso;

s) il personale degli Uffici locali e delle Agenzie postali e telegrafiche, dovrà produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dalla Direzione provinciale di appartenenza, dal quale risulti lo stato di servizio del candidato;

t) coloro che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione previsti dall'art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dai competenti organi.

Tutti i candidati, compresi coloro che si trovino in stato di indigenza, hanno l'obbligo di presentare i documenti sopraelencati in carta da bollo, eccettuati quelli indicati alle lettere g) ed h). Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Allo scopo di consentire agli uffici autorizzati all'accettazione diretta il riscontro dei documenti presentati, i candidati dovranno allegare una lista, in duplice copia, dei documenti prodotti.

Gli uffici dovranno operare il riscontro dei documenti, senza peraltro entrare nel merito della loro regolarità, restituendo al candidato uno degli elenchi con il bollo a data a titolo di ricevuta.

Gli uffici stessi cureranno, quindi, il tempestivo inoltro al competente Ufficio concorsi dei documenti accettati.

Non si terrà conto dei documenti spediti o presentati dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 12.

Graduatoria di merito - Riserva dei posti
Decretazione dei vincitori

La graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei sarà unica e verrà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di voti saranno applicate le preferenze di cui ai commi quarto e quinto dell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge che prevedono riserve di posti, nei limiti previsti dai commi primo e secondo dell'art. 5 del precitato testo unico.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 13.

Documentazione di rito

I concorrenti inclusi nella graduatoria dei vincitori nonchè quelli utilmente collocati nella graduatoria degli idonei saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare (con le stesse modalità previste dal precedente articolo 11) al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, Direzione centrale per il personale Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di ricevimento della raccomandata, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) diploma originale di perito industriale di cui al precedente articolo 2, in competente bollo.

In luogo del predetto diploma i candidati potranno produrre copia di esso, su carta da bollo, autenticata dal notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Qualora l'Istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale è consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale;

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita) rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

Se il candidato è nato all'estero, tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio dell'elevazione del limite di età dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio, trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi quali titoli preferenziali;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato goda dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica competente. (Non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato medico, su carta da bollo, rilasciato da un medico provinciale o militare, o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menomi l'attitudine fisica all'impiego.

Per i mutilati ed invalidi di guerra o per servizio e categorie assimilate, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre. Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare

a) se assegnati in forza ai Distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, su carta da bollo, rilasciati dal Distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle Capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla Capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una Capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla Capitaneria di porto;

8) i periti industriali con specializzazione meccanica dovranno produrre, inoltre, una attestazione rilasciata dall'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile o dalla competente Prefettura, su carta da bollo, dalla quale risultino gli estremi della patente di guida per autoveicoli posseduta (categoria, numero, luogo e data di rilascio).

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5), 6) e 8) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al penultimo comma dell'articolo 14. Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della Provincia di Roma e per gli atti e documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

La mancata o tardiva presentazione anche di un solo documento comporta la decadenza dalla medesima.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 14.

Documentazioni ridotte e supplementari

I concorrenti che appartengano al personale civile di ruolo organico od aggiunto delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre — sempre entro il termine perentorio di giorni 60 dalla data di ricevimento del relativo invito — soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 6) e 8) del precedente art. 13 e la copia integrale dello stato matricolare civile di cui alla lettera q) del precedente articolo 11 ove non sia stato già trasmesso.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, dovranno presentare — nel ripetuto termine di giorni sessanta — soltanto i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro appartenenza al Corpo stesso e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

5) i periti industriali con specializzazione meccanica dovranno produrre, inoltre, una attestazione rilasciata dall'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile o dalla competente Prefettura, su carta da bollo, dalla quale risultino gli estremi della patente di guida per autoveicoli posseduta (categoria, numero, luogo e data di rilascio).

I concorrenti che appartengano al personale civile non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli alle dirette dipendenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre per intero la documentazione di cui al precedente art. 13.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata, dell'autorità militare.

Coloro che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali o di polizia produrranno copia dei relativi provvedimenti.

Gli ex dipendenti degli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno presentare un certificato, in carta da bollo, rilasciato dall'Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, dal quale risulti la data della cessazione del rapporto di impiego.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del precedente art. 13, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza; gli altri documenti, compresa la domanda di ammissione, dovranno essere redatti in competente bollo.

Anche le suddette documentazioni ridotte e supplementari dovranno essere inviate (con le stesse modalità previste per l'invio dei documenti di cui al precedente art. 13) al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, Direzione centrale per il personale, Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di ricevimento del relativo invito, sotto pena di decadenza

Art. 15.

Periodo di prova e nomina in ruolo

I vincitori del concorso, che entro il termine perentorio di cui all'art. 13 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, saranno nominati in prova, per un periodo non inferiore a sei mesi, con la qualifica di vice perito e con le competenze iniziali spettanti a tale qualifica.

Trascorso il periodo di prova, i vice periti in prova, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, saranno definitivamente nominati in ruolo con decreto del Ministro.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che provengano da una carriera corrispondente della stessa o di altra Amministrazione, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quello della qualifica per la quale hanno concorso.

I vincitori del concorso che avranno conseguito la nomina in prova, qualora non assumano servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decadranno dalla nomina.

I posti relativi a ciascuna delle aliquote di cui al precedente art. 1, eventualmente non ricoperti, non potranno comunque essere conferiti ai candidati idonei delle restanti aliquote.

Qualora l'Amministrazione proceda al conferimento di posti disponibili agli idonei, in applicazione del primo e secondo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, saranno rispettate le proporzioni di posti previste dall'art. 1 del presente bando.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso, relativi ad una delle aliquote di cui al precedente art. 1, restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, i posti medesimi saranno conferiti agli idonei che abbiano concorso per la medesima aliquota di posti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 25 giugno 1963

Il Ministro: RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *agosto* 1963
Registro n. 34, *foglio n.* 075. — ANSALONE

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

(Periti industriali specializzati in telecomunicazioni, elettrotecnica ed elettronica industriale)

PROVE SCRITTE

1ª *Prova - Elettrologia*

1) Concetti di campo e potenziale elettrico. Condensatori e loro raggruppamenti. Calcolo della capacità per condensatori ad armature piane e cilindriche.

2) Corrente elettrica. Resistenza elettrica. Legge di Ohm. Conduttori e isolanti. Leggi di Kirchhoff. Legge di Joule. Potenza. Energia. Cenni sugli effetti chimici delle correnti.

3) Campo magnetico e flusso magnetico. Induttanza. Auto e mutua induzione. Legge dell'induzione elettromagnetica. Circuiti magnetici.

4) Unità di misura. Sistemi di unità con particolare riguardo al sistema Giorgi.

5) Grandezze alternative sinusoidali e loro parametri caratteristici. Teoria dei circuiti a regime alimentati da f.e.m. alternative sinusoidali. Circuiti risonanti. Circuiti accoppiati. Cenni sui fenomeni transistori. Potenza elettrica in un circuito percorso da corrente alternativa sinusoidale. Fattore di potenza. Potenza attiva e reattiva.

6) Cenni sui sistemi trifase a stella ed a triangolo - relazioni tra tensioni (e correnti) di fase e concatenate, potenza. Nozioni sulla produzione del campo rotante.

7) Emissione elettronica e sue leggi. Diodi. Triodi e tubi a più elettrodi. Tipi di catodi. Curve caratteristiche statiche e dinamiche dei tubi elettronici. Cenni sull'effetto fotoelettrico o sulle celle fotoelettriche.

8) Nozioni di fisica atomica: struttura dell'atomo, struttura elettronica e livelli energetici. Differenza tra conduttori, isolanti e semiconduttori. Cristalli raddrizzatori. Effetto piezoelettrico. Transistori a punte ed a giunzione; loro principali proprietà e parametri caratteristici.

9) Amplificatori di tensione e di potenza a tubi elettronici ed a transistori. Accoppiamenti tra stadi amplificatori. Reazione e controreazione. Circuiti oscillatori.

10) Nozioni sulla modulazione di ampiezza e di frequenza; cenni sui circuiti modulatori.

11) Cenni sulle onde elettromagnetiche e sulla loro propagazione. Nozioni sul campo elettrico e campo magnetico: rappresentazione vettoriale e teorema di Poynting. Nozioni sulla propagazione delle onde elettromagnetiche per onde piane libere in un mezzo dielettrico e loro velocità di propagazione. Cenni sulla propagazione troposferica e ionosferica.

2ª *Prova - Elettrotecnica ed impianti*

a) Macchine elettriche

1) Nozioni sulle macchine generatrici di corrente continua ed alternata.

2) Principali tipi di motori a corrente continua: avviamento e regolazione.

3) Motori asincroni. Cenni sui motori sincroni e su quelli monofasi a induzione ed a collettore.

4) Trasformatori. Struttura e funzionamento. Autotrasformatori.

5) Conversione statica della corrente: raddrizzatori a vapore di mercurio ed a semiconduttori. Cenni sui convertitori rotanti.

6) Costituzione e funzionamento delle pile e accumulatori.

b) Impianti e misure

1) Generalità sulla propagazione dell'energia elettrica. Nozioni sui problemi di distribuzione dell'energia elettrica.

2) Nozioni sulla propagazione delle correnti sulle linee aeree ed in cavo per trasporto di energia elettrica e per telecomunicazioni. Costanti primarie e secondarie delle linee. Criteri generali sull'impianto delle linee aeree e dei cavi. Nozioni sulla diafonia, e sui sistemi di bilanciamento.

3) Nozioni sulle guide d'onda: campi d'impiego.

4) Nozioni sulle antenne: dipolo hertziano, dipolo a mezza lunghezza d'onda, cortine di dipoli, antenne a stilo, antenne rombiche, paraboliche ed a tromba. Guadagni: area equivalente; impedenze. Cenni sulle lenti sugli specchi per onde elettromagnetiche.

5) Misure elettriche: galvanometri, amperometri, voltmetri in c.c. ed in c.a. Misure di resistenza, induttanza e capacità: ponti più usati per tali misure. Cenni sulle misure di frequenza. Wattmetri. Determinazione del fattore di potenza. Contatori monofasi. Cenni sulle misure di impedenza e di attenuazione sulle linee.

N. B. - Ciascuna delle due prove scritte potrà anche constare di due parti: una esposizione teorica di un argomento del programma ed una applicazione numerica sullo stesso e su diverso argomento.

PROVA ORALE

Oltre le materie delle due prove scritte:

a) Nozioni di statistica metodologica;

b) Nozioni di contabilità generale dello Stato;

c) Diritti, doveri, incompatibilità e responsabilità degli impiegati pubblici;

d) Organizzazione dell'Amministrazione poste e telecomunicazioni.

Il Ministro: RUSSO

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DI ESAME

(Periti industriali specializzati in fisica industriale, industrie metalmeccaniche, termotecnica e meccanica)

PROVE SCRITTE

1ª *Prova - Fisica*

1) Cinematica: moto di un punto - moto rettilineo uniforme e moto uniformemente vario - velocità ed accelerazione - moto circolare uniforme e moto armonico - moto relativo.

2) Statica: concetto di forza - equilibrio delle forze - composizione e decomposizione delle forze - coppie poligono funicolare - centri di gravità - momenti di inerzia.

3) Dinamica: leggi fondamentali - massa - impulso e quantità di moto - lavoro di una forza e di una coppia - energia cinetica e potenziale. Nozioni sull'urto di corpi elastici e anelastici. Unità di misura meccaniche. Varii tipi di attrito: radente, volvente e lubrificato.

4) Termologia e termodinamica: equazione caratteristica dei gas - temperature quantità di calore, caloria, calore specifico - conduzione, irradiazione, conversione - isolamento termico - dilatazione termica - cambiamento di stato - calore di trasformazione - temperatura critica - vapori saturi e non saturi - primo e secondo principio della termodinamica - equivalente meccanica della caloria - principio della conservazione della energia e concetto della trasformazione di essa - combustione e combustibili.

5) Nozioni elementari di acustica: produzione e propagazione dei suoni - caratteristiche dei suoni - voce e udito.

6) Nozioni elementari di ottica: sorgenti luminose - propagazione della luce - riflessione e rifrazione - specchi - prismi e lenti.

2ª *Prova - Macchine termiche e tecnologiche*

1) Meccanica applicata alle macchine: nozioni sulla composizione dei meccanismi - trasmissioni nelle macchine: con sistemi articolati, con cinghie, con catene, a frizione, a ruote dentate - profili dei denti - coppie dentate ad assi sghembi - rendimenti nelle trasmissioni - principali tipi di supporti portanti e di spinta - eccentrici. Nozioni sulle sollecitazioni dinamiche - nozioni sulle velocità critiche degli alberi. Misure di forze, lavoro e potenza, macchine più comuni per il sollevamento e trasporto dei materiali volani, funzioni e calcolo regolatori.

2) Macchine termiche: trasformazioni principali di gas e vapori quali si presentano nelle motrici a fluido - variazioni delle temperature pressioni e volumi - loro rappresentazione - diagramma di Mollier - trasformazione dell'energia nell'interno dell'apparato motore - a stantuffo e a turbina - motore a combustione interna - motore a scoppio e Diesel a quattro e due tempi - rendimenti.

3) Tecnologia: Lavorazione dei legnami - generalità sui metalli - principali tipi di leghe - fonderia - forgiatura a freddo e a caldo - presse - magli - fucine - aggiustaggio -

macchine - utensili per i metalli - tornio parallelo - tornio a revolver - alesatrici - trapano - limatrice - piallatrice - strozzatrice - macchine per la lavorazione delle lamiere - fresatrice universale e lavorazione delle lamiere - torni automatici - molo - rettificatrici - macchine per affilare - macchine per filettature di precisione - fonderia di ghisa, dell'acciaio e dell'alluminio - processo di saldatura - tolleranze - principali prove sui materiali.

N.B. - Ciascuna delle due prove scritte potrà anche constare di due parti: una esposizione teorica di un argomento del programma ed una applicazione numerica sullo stesso o su diverso argomento.

PROVA ORALE

Oltre le materie delle due prove scritte:

a) Nozioni di statistica metodologica;

b) Nozioni di contabilità generale dello Stato;

c) Diritti, doveri, incompatibilità e responsabilità degli impiegati pubblici;

d) Organizzazione dell'Amministrazione poste e telecomuncazioni.

Il Ministro: RUSSO

ALLEGATO *C*

PROGRAMMA DI ESAME

(Periti industriali specializzati in chimica industriale, industria tessile e materie plastiche)

PROVE SCRITTE

1ª *Prova - Fisica*

a) Stati di aggregazione della materia. Sistemi omogenei e sistemi eterogenei. Cambiamenti di stato: equilibri fisici, diagrammi di stato.

b) Fisica atomica e ottica

1) Moderne teorie sulla costituzione della materia: struttura dell'atomo, numeri atomici, numeri di massa, sistema periodico degli elementi, isotopi. Radioattività. Livelli energetici, emissione ed assorbimento dell'energia. Emissione elettronica, raggi X, fotoemissione.

2) Concetti fondamentali di ottica e spettroscopia. Natura e propagazione della luce. Sorgenti luminose. Riflessione e rifrazione. Specchi, prismi e lenti. Spettro solare, raggi infrarossi ed ultravioletti. Interferenza, diffrazione e polarizzazione della luce. Fotometri.

3) Principali strumenti ottici: microscopio e sue parti, camera fotografica, spettroscopio, polarimetro.

c) Fisica dei solidi

1) Lo stato solido. Corpi cristallini e corpi amorfi. Strutture cristalline. Isomorfismo e polimorfismo. Cristalli misti. Proprietà meccaniche dei solidi e relativi metodi di misura.

2) Elettrologia: concetto di d.d.p. e di campo elettrico. Corrente elettrica. Conduttori, semiconduttori e isolanti. Legge di Ohm, resistenze in serie e in parallelo. Effetto Joule. Leggi di Kirchhoff. Capacità e condensatori.

3) Magnetismo: campo e flusso magnetico. Proprietà magnetiche della materia. Curve di magnetizzazione dei materiali ferro-magnetici. Leggi fondamentali dell'elettromagnetismo. Autoinduzione e mutua induzione.

4) Nozioni sulle grandezze alternanti sinusoidali. Impedenza.

d) Fisica dei liquidi

1) Stato liquido. Tensione superficiale e tensione di vapore dei liquidi. Evaporazione ed ebollizione. Peso specifico dei liquidi, picnometri, bilancio di Netsphal.

2) Soluzioni: pressione osmotica, soluzioni diluite e teoria di Arrhenius. Dissociazione elettrolica, equilibri di soluzione. Soluzioni colloidali.

3) Passaggio dell'elettricità attraverso i liquidi. Conduttori di 2ª specie. Velocità e mobilità degli ioni. Numeri di trasporto. Conducibilità specifica, conducibilità equivalente ed equivalente limite.

Legge dell'indipendente mobilità degli ioni.

Trasformazione dell'energia chimica in energia elettrica e viceversa. Tensione di scomposizione. Elettrolisi, leggi di Faraday. Serie elettrochimica degli elementi. Teoria osmotica della pila, f.e.m. di una pila. Elettrodi di riferimento. Principali tipi di pile: Pile a concentrazione, pile a secco. Accumulatori al piombo; accumulatori alcalini.

e) Fisica dei gas

1) I gas ideali. Legge di Boyle, legge di Gay-Lussac. Equazione caratteristica dei gas. Teoria cinetica. Gas reali.

2) Concetti fondamentali della termodinamica. Quantità di calore, caloria e calore specifico. Isolamento termico. Primo principio della termodinamica. Equivalente meccanico della caloria. Secondo principio della termodinamica.

3) Passaggio dell'elettricità attraverso i gas, ionizzazione dei gas, agenti di ionizzazione. Luminescenza.

2ª *Prova - Chimica*

a) 1) Concetti e leggi fondamentali della chimica. Elementi e composti. Legame chimico e valenza. Pesi atomici, pesi molecolari e pesi equivalenti. Metalli e metalloidi. Ossidi, anidridi, acidi, basi e sali.

2) L'atomo di carbonio. I composti organici: serie alifatica e serie aromatica. Principali idrocarburi e loro derivati. Alcoli, aldeidi, chetoni ed acidi. Ammine, ammidi e nitrili. Nozioni sulle principali reazioni organiche.

3) Equilibri chimici, legge di azione di massa. Equilibri eterogenei. Regola delle fasi. Equilibri in soluzione. Prodotto di solubilità. Prodotto ionico dell'acqua, idrolisi, pH, soluzioni tampone. Diagrammi di neutralizzazione.

4) Nozioni di analisi qualitativa e quantitativa (ponderale e volumetrica). Cenni sui principali metodi di analisi strumentale (spettroscopia, colorimetria, elettroanalisi).

b) Chimica applicata

1) Principali metalli di impiego nelle telecomunicazioni: alluminio, argento, ferro, piombo, rame, zinco: loro composti e leghe. Protezione dei metalli contro la corrosione.

2) Materiali isolanti e dielettrici: materiali ceramici, vetri, mica, gomma naturale e gomme sintetiche, resine naturali e sintetiche.

3) Olii minerali, e derivati. Asfalti e bitumi. Combustibili solidi.

4) Cuoio e concia delle pelli. Inchiostri. Carta.

5) Fibre tessili naturali, artificiali e sintetiche. Cenni sulla tessitura, sui coloranti e sulla tintura delle fibre tessili.

6) Materiali termoplastici e termoindurenti. Cenni sulla fabbricazione delle materie plastiche: polietilene, polistirolo, resine poliviniliche, resine fenoliche, resine ureiche e poliesteri.

Proprietà, impieghi e metodi di controllo delle materie plastiche.

N.B. - Ciascuna delle due prove scritte potrà anche constare di due parti: una esposizione teorica di un argomento del programma e una applicazione numerica sullo stesso o su diverso argomento.

PROVA ORALE

Oltre alle materie delle due prime prove scritte:

a) Nozioni di statistica metodologica;

b) Nozioni di contabilità generale dello Stato;

c) Diritti, doveri, incompatibilità e responsabilità degli impiegati pubblici;

d) Organizzazione dell'Amministrazione poste e telecomunicazioni.

Il Ministro: RUSSO

ALLEGATO *D*

(Schema esemplificativo della domanda da redigere su carta bollata da L. 200)

Al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale per il personale Ufficio concorsi - Viale G. Massaia n. 31. — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (prov. di . . . .) il . . . . domiciliato in . . . . . . (prov. di . . . .) via . . . . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso per esame a centosettantasette posti di vice perito nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti industriali (tabella *H*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Fa presente (1) di avere diritto alla elevazione del limite massimo di età ai sensi dell'art. 3 del bando in quanto . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . (2);

c) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (3);

d) di essere in possesso del diploma di perito industriale con specializzazione in . . . . conseguito presso . . . . in data . . . .

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente (4);

f) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza;

g) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero . . . . con la qualifica di . . . . presso il quale è stato assunto il . . . . (oppure di non essere alle dipendenze di alcuna Amministrazione statale);

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione (5) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

i) di essere in possesso della patente di abilitazione di categoria «D» n. . . . . per la guida di autoveicoli prevista dall'art. 80 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 432, rilasciata da . . . . il . . . . (6).

Data . . . .

Firma . . . . (7)

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . .

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, il 32° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti di cui all'art. 3 del bando, che danno titolo alla elevazione del suddetto limite di età.

(2) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(6) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati in possesso del diploma di perito industriale con specializzazione meccanica.

(7) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. L'autentica del notaio o del segretario comunale non è soggetta a legalizzazione.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della Compagnia o unità equiparata; per i dipendenti statali il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(9075)

MINISTERO DELLA SANITA'

Concorso per titoli ed esami a trentadue posti di ispettore sanitario nel ruolo della carriera direttiva degli ispettori sanitari del Ministero della sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686, con cui sono stati, rispettivamente, approvati il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato e le relative norme di esecuzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, concernente la revisione dei ruoli organici e delle carriere del personale del Ministero della sanità e dell'Istituto superiore di sanità;

Vista la legge 28 febbraio 1963, n. 441, con la quale è stato istituito il ruolo organico della carriera direttiva degli ispettori sanitari del Ministero della sanità;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso.

E' indetto un concorso per titoli ed esami a trentadue posti di ispettore sanitario, nella carriera direttiva degli ispettori sanitari del Ministero della sanità (coeff. 402).

I posti predetti sono così ripartiti:

per i laureati in medicina e chirurgia . .	posti	n. 12
per i laureati in scienze biologiche . . .	»	» 2
per i laureati in medicina veterinaria . .	»	» 6
per i laureati in chimica e chimica e farmacia	»	» 6
per i laureati in chimica industriale e ingegneria chimica	»	» 5
per i laureati in scienze agrarie	»	» 1

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea, da almeno due anni, in una delle discipline indicate nel precedente art. 1;

b) età non superiore agli anni 40.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 55 per gli invalidi di guerra (legge 5 marzo 1963, n. 367) e categorie assimilate.

Si prescinde dal limite di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato;

c) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) buona condotta;

e) idoneità fisica all'impiego.

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Presentazione delle domande di ammissione.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, secondo il modello allegato, dovranno pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale, Divisione III - nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo-data apposto dal Ministero.

Non si terrà conto delle domande che risultino pervenute dopo il termine sopraindicato, anche se spedite per posta o trasmesse con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

I candidati debbono dichiarare nella domanda, oltre al proprio nome e cognome, a pena di esclusione dal concorso:

1) il luogo e la data di nascita nonchè, in caso di superamento del limite di età di anni 40, il titolo che dà diritto all'aumento del limite di età o che consente di prescindere dal medesimo;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) se abbiano riportato o meno condanne penali (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il possesso del titolo di studio richiesto, con l'indicazione della data e dell'Università presso la quale è stato conseguito;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) le eventuali lingue estere prescelte tra quelle indicate nel programma di esame;

8) l'impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualunque destinazione;

9) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni, le cause di risoluzione degli eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego con esplicita dichiarazione di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione o di revoca o di dispensa o di decadenza, ai sensi dell'art. 128 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito dei candidati, i quali hanno l'obbligo di comunicare al Ministero le eventuali variazioni del recapito stesso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta, nonchè le cause di risoluzione degli eventuali rapporti di pubblico impiego. Si riserva, altresì, di sottoporre i vincitori alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del requisito di cui alla lettera e) dell'art. 2 del presente decreto.

Potrà essere concesso un ulteriore breve termine perentorio per la regolarizzazione formale della domanda e dei documenti.

Art. 4.

Titoli e loro valutazione.

A corredo della domanda gli aspiranti dovranno unire, per l'attribuzione del punteggio previsto per i titoli, i documenti comprovanti i titoli accademici, scientifici, professionali e di servizio posseduti.

Per la valutazione dei titoli la Commissione esaminatrice disporrà, nel complesso e per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a cinque decimi.

La Commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri per la valutazione dei titoli, determinando i relativi coefficienti numerici.

Unitamente alla domanda, i candidati dovranno far pervenire un elenco in carta libera, in due esemplari, dei titoli che intendono offrire in valutazione, ad essa allegati.

Art. 5.

Commissione di esame.

La Commissione giudicatrice del concorso, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 6.

Programma e svolgimento delle prove di esame.

Il concorso comprende prove scritte, pratiche ed orali secondo il programma allegato al presente decreto.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Tanto le prove scritte quanto quelle pratiche ed orali avranno luogo in Roma.

Ai candidati sarà data comunicazione della data e della sede di svolgimento delle prove scritte, di quelle pratiche e di quelle orali nei termini stabiliti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

I candidati, a pena di esclusione, dovranno presentarsi agli esami muniti di un documento di riconoscimento valido.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 7.

Valutazione delle prove di esame.

Sono ammessi alle prove pratiche ed orali i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Le prove pratiche e la prova orale non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva è stabilita sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti riportati nelle prove scritte, la media dei voti riportati nelle prove pratiche ed il voto ottenuto in quella orale.

Alla votazione predetta sarà, inoltre, aggiunto un ventesimo del punteggio ottenuto in ciascuna prova facoltativa nel cui esperimento di esame il candidato abbia riportato la votazione di almeno sette decimi.

Art. 8.

Presentazione dei documenti.

I candidati che abbiano superato tutte le prove e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, dovranno far pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale, Divisione III - entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti prescritti per dimostrare il possesso dei titoli stessi.

I titoli di precedenza o preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purchè possano essere documentati entro il termine indicato nel comma precedente.

I candidati dichiarati vincitori dovranno far pervenire all'indirizzo avanti indicato, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

a) diploma originale, o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia notarile autenticata, su carta da bollo, del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2 per l'ammissione al concorso;

b) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo; i candidati che abbiano superato il 40° anno dovranno, altresì, produrre i documenti atti a comprovare il diritto all'aumento del limite massimo di età;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo;

d) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo; il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) certificato, su carta da bollo, rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Per gli aspiranti invalidi di guerra e assimilati, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che questi non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro.

I documenti indicati alle precedenti lettere a), b), c), d), e) e f) non sono soggetti alla legalizzazione delle firme ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, e della legge 18 marzo 1958, n. 228;

g) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, su carta da bollo, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, su carta da bollo.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare, altresì, che gli interessati godevano del possesso dei requisiti della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Il personale statale di ruolo e quello di ruolo aggiunto dovrà produrre i seguenti documenti ed è esonerato dalla presentazione degli altri:

1) copia integrale dello stato matricolare, su carta da bollo, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della comunicazione, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici;
2) titolo di studio;
3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, possono produrre soltanto i seguenti documenti:
1) titolo di studio;
2) certificato generale del casellario giudiziale;
3) estratto dell'atto di nascita;
4) un certificato rilasciato, su carta da bollo, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati a questa o ad altre Amministrazioni.

Art. 9.
Graduatoria del concorso

La graduatoria dei candidati che avranno superato tutte le prove, tenuto conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale previste dalle disposizioni in vigore sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e sarà approvata con decreto del Ministro, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego; essa verrà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità. Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 10.
Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di ispettori sanitari in prova nel ruolo della carriera direttiva degli ispettori sanitari del Ministero della sanità e conseguiranno la nomina in ruolo se ritenuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di impiego, con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, saranno corrisposti il trattamento economico della qualifica oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni, nonchè il rimborso delle spese per raggiungere la destinazione loro assegnata.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 luglio 1963

Il Ministro: JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1963
Registro n. 9, foglio n. 243.

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

Prima prova. — Fisiologia dell'alimentazione.

Chimica dei glucidi.
Chimica dei lipidi.
Chimica dei protidi.
Vitamine ed enzimi.
Acqua e sali minerali (macroelementi, microelementi).
Metabolismo energetico: metodi di determinazione - Metabolismo basale - Azione dinamica specifica - Dispendio energetico del lavoro - Regolazione della temperatura corporea.
Metabolismo dei glucidi.
Metabolismo dei lipidi: Metabolismo dei gliceridi - Metabolismo del colesterolo e dei fosfolipidi.
Metabolismo dei protidi: metabolismo degli aminoacidi, dei nucleoprotidi.
Metabolismo delle vitamine e dei sali minerali (macroelementi e microelementi).
Bilancio idro-salino.
I fabbisogni alimentari: fabbisogno energetico secondo l'età, il clima, le condizioni fisiologiche, il lavoro - Calcolo del fabbisogno energetico nelle collettività - Il fabbisogno proteico e gli altri fabbisogni.
Digestione - Fisiologia dell'apparato digerente - Basi fisiologiche dell'assunzione alimentare.

Seconda prova. — Alimenti e Bevande - Tecnologia alimentare - Industrie alimentari.

L'acqua: captazione delle acque - Criteri per il giudizio di potabilità - Approvvigionamento - Cause di inquinamento e metodi di depurazione delle acque.
Alimenti di origine animale: le carni, i pesci, le uova, il latte e i derivati ed altri.
Alimenti di origine vegetale: i cereali, i legumi, le verdure, le frutta, i funghi.
Gli olii e i grassi - Bevande alcooliche e analcooliche - Gli additivi e i coloranti - Residui di pesticidi negli alimenti.

Terza prova. — Microbiologia alimentare e igiene degli alimenti e degli stabilimenti alimentari.

Generalità sulle muffe, sui lieviti, sui batteri.
Contaminazione degli alimenti da fattori ambientali - Contaminazione durante la manipolazione e la lavorazione - L'alimento come veicolo di infezioni e di infestazioni - Tossinfezioni alimentari.
Alterazione degli alimenti - Cause chimiche e batteriologiche e biologiche (muffe e funghi).
Conservazione degli alimenti mediante impiego di alte temperature - Conservazione degli alimenti mediante impiego di basse temperature.
Disidratazione e altri mezzi di conservazione - Altri processi: trattamenti con radiazioni u.v. ionizzanti.
Igiene degli stabilimenti, degli impianti e dei depositi alimentari - Difesa dai roditori, dagli insetti, dai microrganismi - Approvvigionamento idrico - Smaltimento dei rifiuti e dei liquami - Pulizia degli impianti - Detergenti.

Quarta prova. — (Facoltativa).

Traduzione dall'italiano in una delle seguenti lingue: francese, inglese, tedesco e spagnolo.

PROVE PRATICHE

Prima prova. — Prelievo di campioni ed esame chimico microscopico e batteriologico di acqua potabile.

Seconda prova. — Saggi chimici, ricerche microscopiche e batteriologiche e giudizio igienico intorno alla genuinità e conservazione delle principali sostanze alimentari: carne, latte e derivati, farine, olii e grassi da condimento, bevande alcooliche.

Terza prova. — Metodi di valutazione fisica del microclima.

PROVA ORALE

1. Gli argomenti delle prove scritte.
2. Elementi di metodologia di statistica: valori segnaletici del movimento e della distribuzione di un fenomeno (media aritmetica semplice e ponderata, distribuzione in seriazione, curva binomiale, mediana, scostamento medio e scostamento quadratico medio, rette interpolate, indici di variabilità), valori segnaletici dei rapporti tra i vari fenomeni (numeri indici, rapporti di composizione e di derivazione, indici di covariazione, prove di significatività, rappresentazioni grafiche).
3. Nozioni sull'ordinamento amministrativo dello Stato e sull'organizzazione centrale e periferica del Ministero della Sanità.
4. Legislazione sanitaria sulla produzione, commercio e vendita delle sostanze alimentari e bevande.

Lingua estera (facoltativa): conversazione, lettura e traduzione a vista di un brano da una delle seguenti lingue: francese, inglese, tedesco e spagnolo).

Schema della domanda da
inviare su carta da bollo

Al Ministero della Sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Div III. — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (prov. di . . . . .) il . . . . . residente in . . . . prov. di . . . . . . via . . . . , chiede di essere

ammesso al concorso per titoli ed esami a trentadue posti di ispettore sanitario in prova nella carriera direttiva degli ispettori sanitari del Ministero della sanità.

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il 40° anno di età abbiano diritto all'elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del limite di età ai sensi dell'art. 2 del bando di concorso in quanto (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del limite).

Il sottoscritto dichiara:

1) di aver conseguito il diploma di laurea in . . . . in data . . . . . presso l'Università di . . . . .;

2) di essere cittadino italiano;

3) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . .;

4) di non aver riportato condanne penali (in caso contrario indicare le eventuali condanne e se vi siano stati amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione . . . .;

6) di non essere mai stato dipendente da altre Amministrazioni dello Stato o di Enti pubblici (in caso contrario, indicare la qualifica, la durata e la causa di risoluzione dei relativi rapporti d'impiego);

7) di voler sostenere la prova facoltativa di lingua . . .

Il sottoscritto dichiara, infine, di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque destinazione.

. . . ., addì . . . .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

(9220)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso a ventotto posti di vice assistente di economia domestica rurale.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 1963, registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 1963, registro n. 11, foglio n. 131, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 6 luglio 1963, col quale è stato indetto un concorso per esami a ventotto posti di vice assistente di economia domestica rurale nel ruolo delle assistenti rurali della carriera di concetto;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per esami a ventotto posti di vice assistente di economia domestica rurale nel ruolo delle assistenti rurali della carriera di concetto, di cui alle premesse, è costituita come segue:

Presidente:
Todini dott. Ugo, ispettore generale.

Componenti:
Marchetti dott. Mario, ispettore capo;
Saladini dott. Corrado, direttore di divisione;
Vasile prof.ssa Maria, ordinario di economia domestica in istituto tecnico femminile;
Travaglini prof. Nicola, incaricato di zootecnia in istituto tecnico agrario.

Segretario:
Delli Colli Vichi dott. Ottavia, consigliere di 1ª classe.

Ai predetti spettano i compensi ed i rimborsi, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Roma, addì 4 ottobre 1963

Il Ministro: MATTARELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1963
Registro n. 18 Agricoltura e foreste, foglio n. 195. — ANGELINI

(9855)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per due posti di sottotenente in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto, indetto con decreto interministeriale 2 gennaio 1963.

Nel Foglio d'ordini del Ministero difesa-Marina n. 82, in data 9 ottobre 1963, è stata pubblicata la graduatoria, approvata con decreto interministeriale 25 giugno 1963, registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 1963, registro n. 75 Difesa-Marina, foglio n. 218 dei candidati risultati idonei nel concorso per la nomina di due sottotenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto bandito con decreto interministeriale 2 gennaio 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 4 marzo 1963.

(9731)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per cinque posti di tenente in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto, indetto con decreto interministeriale 2 gennaio 1963.

Nel Foglio d'ordini del Ministero difesa-Marina n. 82, in data 9 ottobre 1963, è stata pubblicata la graduatoria, approvata con decreto interministeriale 25 giugno 1963, registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 1963, registro n. 75 Difesa-Marina, foglio n. 217 dei candidati risultati idonei nel concorso per la nomina di cinque tenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto bandito con decreto interministeriale 2 gennaio 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 4 marzo 1963.

(9732)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della relazione della Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami alla cattedra di flauto nel Conservatorio di musica di Cagliari, nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel n. 42 del Bollettino ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione, in data 17 ottobre 1963, è stata pubblicata la relazione della Commissione giudicatrice e i risultati del concorso alla cattedra di flauto nel Conservatorio di musica di Cagliari, indetto con decreto ministeriale 26 marzo 1960.

(9733)

Diario delle prove scritte o pratiche dei concorsi per merito distinto per gli insegnanti dei ruoli organici degli istituti e scuole di istruzione tecnica e professionale, relativi ai posti disponibili al 1° ottobre 1962.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743;

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 1962, con il quale sono stati indetti i concorsi per merito distinto per gli insegnanti appartenenti ai ruoli organici degli istituti e scuole di istruzione tecnica e professionale, relativi ai posti disponibili al 1° ottobre 1962;

Decreta:

Il diario delle prove scritte o pratiche dei concorsi per merito distinto per gli insegnanti dei ruoli organici degli istituti e scuole di istruzione tecnica e professionale, indetti con il decreto ministeriale 30 settembre 1962 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 27 febbraio 1963), relativi ai posti disponibili al 1° ottobre 1962, è stabilito come dall'annessa tabella.

Le prove scritte o pratiche avranno luogo in Roma, con inizio alle ore 8,30.

Roma, addì 5 novembre 1963

p. *Il Ministro*: MACRÌ

Diario delle prove scritte o pratiche dei concorsi per merito distinto per gli insegnanti dei ruoli organici degli istituti e scuole di istruzione tecnica e professionale, relativi ai posti disponibili al 1° ottobre 1962, indetti con decreto ministeriale 30 settembre 1962.

Materia o gruppo di materie cui si riferiscono i concorsi	Prova di esame	Data della prova	SEDE DELLA PROVA
ISTITUTI TECNICI AGRARI			
Insegnanti			
Matematica e fisica	scritta	16- 1-1964	Istituto tecnico commerciale « Duca degli Abruzzi »
ISTITUTI TECNICI COMMERCIALI E PER GEOMETRI			
Insegnanti			
Lettere italiane e storia	scritta	14- 1-1964	Istituto tecnico commerciale « Duca degli Abruzzi »
Lingua e letteratura francese	scritta	15- 1-1964	Idem
Lingua e letteratura inglese	scritta	15- 1-1964	Idem
Matematica e fisica	scritta	16- 1-1964	Idem
Chimica e merceologia	scritta e pratica	17- 1-1964	Idem
Ragioneria e tecnica commerciale	scritta	16- 1-1964	Idem
Materie giuridiche ed economiche	scritta	17- 1-1964	Idem
ISTITUTI TECNICI INDUSTRIALI			
Insegnanti			
Lettere italiane e storia	scritta	14- 1-1964	Istituto tecnico commerciale « Duca degli Abruzzi »
Lingua e letteratura francese	scritta	15- 1-1964	Idem
Lingua e letteratura inglese	scritta	15- 1-1964	Idem
Chimica industriale tintoria e laboratorio	scritta	17- 1-1964	Idem
Tecnologia filatura e tessitura	scritta	17- 1-1964	Ministero della pubblica istruzione
ISTITUTI TECNICI NAUTICI			
Insegnanti			
Macchine marine e disegno	scritta	14- 1-1964	Istituto tecnico commerciale « Duca degli Abruzzi »
ISTITUTI PROFESSIONALI			
Insegnanti			
Educazione civica e cultura generale	scritta	14- 1-1964	Istituto tecnico commerciale « Duca degli Abruzzi »
Materie tecniche commerciali	scritta	16- 1-1964	Idem
Contabilità paghe e stipendi	scritta	16- 1-1964	Idem
Insegnanti tecnico-pratici			
Esercitazioni pratiche:			
aggiusteria	pratica	17- 1-1964	Istituto professionale « Carlo Cattaneo »
lavorazione metalli con macchine utensili	pratica	17- 1-1964	Idem
SCUOLE TECNICHE COMMERCIALI			
Insegnanti			
Computisteria e pratica commerciale	scritta	16- 1-1964	Istituto tecnico commerciale « Duca degli Abruzzi »

Indirizzi delle sedi delle prove scritta o pratica:
Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione tecnica, stanza n. 155, viale Trastevere.
Istituto tecnico commerciale « Duca degli Abruzzi », via Palestro n. 29, Roma.
Istituto professionale « Carlo Cattaneo », via Florio n. 5, Roma.

Roma, addì 5 novembre 1963

p. Il Ministro: MAGRÌ

(9759)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FROSINONE

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Frosinone.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3128 del 3 luglio 1963, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella Provincia alla data del 30 novembre 1962;
Visto l'art. 44 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Viste le designazioni del Consiglio dell'Ordine provinciale dei medici chirurghi e quelle dei Comuni interessati;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti in Provincia alla data del 30 novembre 1962, è costituita come segue:

Presidente:
Bevilacqua dott. Pasquale, vice prefetto.

Componenti:
Siggia prof. Salvatore, medico provinciale di Frosinone:
Cassano prof. Cataldo, direttore dell'Istituto di patologia medica dell'Università di Roma;
Iacobellis prof. Pasquale, primario chirurgo dell'Ospedale civile di Frosinone;
Tremiterra dott. Salvatore, medico condotto.

Segretario:
Guccione dott. Ferdinando, direttore di sezione della Prefettura.

La Commissione inizierà i propri lavori non prima che sia decorso un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto, che viene altresì pubblicato nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio.

Frosinone, addì 7 novembre 1963

Il medico provinciale: SIGGIA

(9663)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BOLZANO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario di Merano.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 243 del 9 febbraio 1963, col quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario del comune di Merano;
Considerata la necessità di procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso predetto;
Viste le designazioni dell'Ordine dei medici della provincia di Bolzano e del Comune interessato;
Visti gli articoli 34 e 36 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visti gli articoli 8 e 9 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visti gli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso citato nelle premesse è costituita come segue:

Presidente:
D'Amico dott. Marcello, vice prefetto vicario.

Membri:
Cancellara dott. Ettore, medico provinciale di Bolzano;
Vendramini prof. dott. Ettore, direttore dell'Istituto di igiene dell'Università di Padova;
Casanova prof. dott. Francesco, docente in patologia speciale medica;
De Negri prof. dott. Ugo, ufficiale sanitario di ruolo del comune di Padova.

Membro aggiunto:
Kiessevetter prof. Rudolf, insegnante di ruolo di lingua tedesca.

Le funzioni di segretario della Commissione sono affidate al dott. Vella Carmelo, direttore di sezione del Ministero della sanità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Bolzano.

Il medico provinciale: CANCELLARA

(9780)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NAPOLI

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Napoli

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto n. 20999 del 27 agosto 1963, con cui veniva approvata la graduatoria dei candidati idonei al concorso a dodici posti di medico condotto, vacanti in provincia di Napoli al 30 novembre 1961;
Visto il precedente decreto n. 21000 del 27 agosto 1963 con cui veniva dichiarato vincitore per la sede di Camposano il dott. D'Errico Gennaro;
Considerato che lo stesso ha fatto pervenire, nei termini di legge, formale atto di rinunzia alla sede assegnatagli;
Viste le domande dei candidati con l'indicazione di preferenza delle sedi per le quali hanno dichiarato di concorrere;
Considerato che il dott. Sirignano Domenico segue in graduatoria il rinunziatario;
Visto il regolamento per i concorsi dei sanitari addetti ai Comuni ed alle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità:

Decreta:

Il dott. Sirignano Domenico è dichiarato vincitore della sede di Camposano a seguito di rinunzia di altro candidato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e del Comune interessato.

Napoli, addì 30 ottobre 1963

Il medico provinciale: TECCE

(9605)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.